SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Fidanza Noemi Graciela, di titolo di studio, estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Fidanza Noemi Graciela, nata il 21 dicembre 1970 a Corrientes (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Bioquìmica» conseguito in Argentina in data 13 marzo 1998 e rilasciato in data 11 maggio 1998 dalla «Universidad Nacional del Nordeste» in Corrientes (Argentina), ai fini dell'accesso all'albo dei «chimici» - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto la richiedente risulata iscritta al «Colegio de Bioquimicos de la Provincia de Corrientes» dal 2005;

Preso atto che al sig.ra Fidanza documenta lo svolgimento di attività di docenza ed attività di collaborazione professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico - sezione A», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Lecco a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Fidanza Noemi Graciela, nata il 21 dicembre 1970, a Corrientes (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A05802

DECRETO 8 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Gomez Lira Maria Macarena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gomez Lira Maria Macarena, nata il 26 settembre 1954 a Santiago del Cile (Cile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Licenciado en Ciencias con menciòn en Biologìa» conseguito in Cile e rilasciato dalla «Universidad de Chile» in data 9 gennaio 1981, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi» - sezione A e l'esecizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha lavorato come borsista dal 1990 al 2001 e dal 2003 al 2005 è stata assegnataria di assegni di ricerca presso l'Università degli studi di Verona;

Preso atto che la dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia di Santiago risulta che la professione di biologo risulta regolamentata in Cile e che il titolo accademico di cui è in possesso la sig.ra Gomez Lira è titolo neccessario e sufficiente per l'esercizio della professione di biologo in Cile;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria nella nota in atti datata 26 gennaio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «biologo» - sezione A, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gomez Lira Maria Macarena, nata il 26 settembre 1954 a Santiago del Cile (Cile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: legislazione e deontologia professionale italiana.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avventuo superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo dei biologi - sezione A.

06A05804

DECRETO 12 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Quino de Vallejos Yeni Amelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Quino de Vallejos Yeni Amelia, nata a Lima (Perù) il 20 giugno 1973, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Trabajador social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Trabajo Social», conseguito presso la «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» in data 14 novembre 1996;

Considerato inoltre che è iscritta al «Colegio de Asistentes Sociales» dal 14 giugno 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione B dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Torino, come da quest'ultima confermato in data 6 ottobre 2003;

Decreta:

Alla sig.ra Quino de Vallejos Yeni Amelia, nata a Lima (Perù) il 20 giugno 1973 cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A05791

DECRETO 12 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Gimenez Adriana Beatriz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gimenez Adriana Beatriz, nata a Buenos Aires (Argentina) il 18 maggio 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologo», conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Psicologo»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologa» presso l'«Universidad Argentina John F. Kennedyr» il 7 aprile 1993;

Considerato che la richiedente è iscritta come psicologa presso il «Ministerio de Salud y Ambiente», matricola n. 20.650 dal 5 gennaio 1994;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 286/1998, così come modificato dalla L. 189/2002 e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 286/1998, e successive integrazione, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano rinnovato in data 2 febbraio 2006, con scadenza il 20 luglio 2006 per motivi famigliari;

Decreta:

Alla sig.ra Gimenez Adriana Beatriz, nata a Buenos Aires (Argentina) il 18 maggio 1968, cittadina argentina,

è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi», sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A05792

DECRETO 12 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Abrate Violeta del Valle de San Francisco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 286/1998 successive integrazioni - che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Abrate Violeta del Valle de San Francisco, nata il 4 ottobre 1951 a Rio Tersero (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Psicòlogo» e «Psicoterapeuta», ai fini dell'accesso e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologìa» conseguito presso la «Universidad Nacional de Cordoba» in data 17 marzo 1977 e rilasciato il 30 giugno 1977;

Preso atto che l'istante è iscritta nel «Collegio de Psicologos de la Provincia de Cordoba» dal 9 aprile 1986, matricola n. 107;

Preso atto della documentazione prodotta;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 febbraio 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Preso atto - per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di «psicoterapeuta» - che la Conferenza di servizi nella seduta del 27 febbraio 2006, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Abrate Violeta del Valle de San Francisco, nata il 4 ottobre 1951 a Rio Tersero (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e per l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A05793

DECRETO 12 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Miotti Roberta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Miotti Roberta, nata a Campinas (Brasile) il 13 febbraio 1973, cittadina italo-brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado», di cui è in possesso, coneguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais», conseguita presso la «Pontificia Universidade Catolica de Casmpinas» il 23 gennaio 1998;

Preso atto che l'istante è iscritta al 2º anno del corso triennale di scienze giuridiche (nuovo ordinamento) dell'Università degli studi di Milano-Bicocca ove ha sostenuto alcuni esami;

Considerato inoltre che è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil» di Sao Paulo dall'8 settembre 1998;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 28 febbraio 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante e inoltre, considerato che la stessa ha provato di aver sostenuto presso l'Università Bocconi di Milano gli esami di diritto privato I e II per cui nella prova scritta viene eliminato il diritto penale;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo 277/03;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Miotti Roberta, nata a Campinas (Brasile) il 13 febbraio 1973, cittadina italo-brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda:

a) la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulla seguente materia 1) diritto civile, e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

b) la prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

c) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fme dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A05794

DECRETO 12 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Hundhammer Tanja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hundhammer Tanja, nata a Fussen (Germania) il 4 luglio 1978, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania di «Diplom Psychologin Univ.» presso la «Bayerische Julius-Maximilians Universitat Wurzburg» di Wurzburg (Germania) in data 8 aprile 2004 e rilasciato in data 1° giugno 2004 ai fini dell'accesso all'albo degli «psicologi - sezione A» e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulata iscritta alla B.F.P. (Associazione Professionale degli psicologi e delle psicologhe tedesche) con il n. 48409;

Preso atto che la sig.ra Hundhammer ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale nel campo della psicologia in Germania;

Rilevato che dalla attestazione rilasciata dalla competente Autorità tedesca in data 20 febbraio 2006 risulta che il percorso formativo della richiedente corrisponde ad una formazione regolamentata ai sensi della direttiva n. 2001/19, art. 1, lettera *b)*;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Sentito il rappresentate del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 febbraio 2006;

Ritenuto che la sig.ra Hundhammer abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di «psicologo», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Hundhammer Tanja, nata a Fussen (Germania) il 4 luglio 1978, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A05803

DECRETO 12 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Brouillard Francoise, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Brouillard Francoise, nata a Mons (Belgio) il 9 dicembre 1962, cittadina belga diretta ad ottenere, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale belga di «Psychologue» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico, «Licencie en Sciences Psycho Pedagogiques», conseguito presso l'«Universite de Mons-Hainaut» in data 10 aprile 1992;

Preso atto che l'istante è iscritto nella «Liste de la Commission des Psychologues» dal 17 giugno 2005;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 22 novembre 2005;

Considerato il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli Psicologi nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Brouillard Francoise, nata a Mons (Belgio) il 9 dicembre 1962, cittadina belga, è riconosciuto

il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A05785

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento nazionale delle attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) nell'ambito del programma comunitario di ricerca EURATOM, per il biennio 2005-2006, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 1/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il VI programma quadro di ricerca della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione relativo al periodo 2002-2006 nonché il programma specifico (EURATOM) di ricerca e formazione nel campo dell'energia nucleare per il periodo 2002-2006;

Considerato che nell'ambito di detti programmi l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) svolge attività di ricerca e di programmazione, a seguito di contratti direttamente stipulati con i servizi della Commissione europea, quale rappresentante unico della parte italiana;

Viste, in particolare, le attività svolte dall'ENEA, per il periodo 2005-2006 nel settore della energia da fusione, di cui al contratto EURATOM-ENEA n. 348-88-I FUAI del 23 ottobre 1989 e relativi accordi aggiuntivi;

Considerato che gli oneri a carico dell'ENEA nell'ambito delle suddette attività ammontano a euro 23.494.000,00 per l'anno 2005 ed a euro 26.896.000,00 per l'anno 2006;

Viste le note n. 21246 del 28 dicembre 2005, n. 6309 del 5 aprile 2006 e n. 7246 del 21 aprile 2006 con le quali il Ministero delle attività produttive - Amministrazione vigilante sull'ENEA - rappresentando la carenza di risorse disponibili chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento nazionale del programma EURATOM, per la parte di competenza ENEA, per il biennio 2005-2006;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è assegnato l'importo complessivo di euro 50.390.000,00, di cui euro 23.494.000,00, per l'anno 2005 ed euro 26.896.000,00 per l'anno 2006, in favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) a titolo di cofinanziamento nazionale delle attività di parte ENEA, per il programma di ricerca EURATOM richiamato in premessa.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate all'ENEA, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle attività produttive.

3. Il suddetto Ministero, in qualità di amministrazione vigilante, effettua i controlli di competenza relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati direttamente tra l'Unione europea e l'ENEA.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 96

06A06014

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 797/2004, per la campagna 2005-2006, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 2/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 797/2004 del Consiglio dell'Unione europea, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Visto il regolamento CE n. 917/2004 della Commissione delle Comunità europee, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 797/2004;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 3171 del 25 agosto 2004 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia ai sensi del regolamento CE n. 797/2004;

Vista la decisione della Commissione europea C(2006) 544 del 27 febbraio 2006 che modifica la predetta decisione C(2004) 3171 del 25 agosto 2004 per quanto riguarda la ripartizione delle previsioni di spesa, senza superare il massimale totale del programma annuale;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.581.783,00 euro per la campagna 2005-2006, a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.581.783,00 euro;

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, relative alla campagna 2004-2005, assegnate con proprio decreto n. 5 del 18 febbraio 2005 e trasferite all'AGEA e agli Organismi pagatori regionali, risultano inutilizzati 274.523,10 euro, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. M/264 del 3 febbraio 2006;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di 274.523,10 euro per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2005-2006;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per

2.307.259,90 euro, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. M/264 del 3 febbraio 2006;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 2.581.783,00 euro, per la campagna 2005-2006, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 274.523,10 euro con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui al proprio decreto n. 5 del 18 febbraio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005), già trasferite all'AGEA e agli Organismi pagatori regionali, e resesi disponibili per la campagna 2005-2006 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per 2.307.259,90 euro con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La predetta quota, di cui al punto *b)*, viene trasferita agli Organismi pagatori sottoindicati, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo la seguente ripartizione:

A.G.E.A.	€	1.417.811,30
A.V.E.P.A.	€	171.230,47
A.G.R.E.A.	€	209.482,90
A.R.T.E.A.	€	218.511,91
Organismo pagatore della regione Lombardia	€	290.223,32

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2005-2006, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituiscono acconto per le successive campagne.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite dei competenti Organismi pagatori, trasmette per ciascuna campagna al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. L'A.G.E.A. invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 97

06A06015

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2005 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 3/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 2004/465/CE del 29 aprile 2004 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuate dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione n. 2005/424/CE del 3 giugno 2005 che, nel quantificare in 3.239.275,00 euro l'importo delle spese previste e ammissibili per l'anno 2005 (di cui euro 1.783.200,00, per l'applicazione di nuove tecnologie, euro 265.000,00, per i progetti pilota in materia di nuove tecnologie, ed euro 1.191.075,00, per la formazione degli agenti), nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 1.619.638,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 1.619.637,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 200609332 del 22 marzo 2006 che quantifica in 1.619.637,00 euro per l'anno 2005 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di euro 1.619.637,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzata per l'anno 2005 una quota di cofinanziamento nazionale pubblico di 1.619.637,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella *A* allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 98

TABELLA *A*

LEGGE N. 183/1987: COFINANZIAMENTO NAZIONALE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 2847/93 - ANNO 2005. (DECISIONE N. 2005/424/CE DEL 3 GIUGNO 2005)

(Importi in euro)

Interventi	Contributo comunitario	Fondo di rotazione legge n. 183/1987	Totale
	2005	2005	2005
Fabbisogno del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per l'applicazione di nuove tecnologie e per la formazione degli agenti (allegati I e IV della decisione n. 2005/424/CE	1.487.138,00	1.487.137,00	2.974.275,00
Fabbisogno del Ministero delle politiche agricole e forestali - D.G. pesca e acquacoltura - per progetti pilota in materia di nuove tecnologie (allegato III della decisione n. 2005/424/CE	132.500,00	132.500,00	265.000,00
TOTALE . . .	1.619.638,00	1.619.637,00	3.239.275,00

06A06016

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 del regolamento CE n. 1782/2003, per l'anno 2006, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 4/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1782/03, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di aiuto a favore degli agricoltori, ed, in particolare, quello della frutta a guscio regolato dalle disposizioni ricomprese nel titolo IV, capitolo IV di detto regolamento;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 1973/04, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio e specificamente del titolo IV, capitolo IV, relativo al pagamento per superficie per la frutta a guscio;

Visto l'art. 87 del citato regolamento CE del Consiglio n. 1782/03, che prevede che lo Stato membro, in aggiunta al contributo comunitario, può concedere un aiuto nazionale fino ad un massimo di € 120,75 per ettaro l'anno;

Vista la nota n. 78 del 1° febbraio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte delle risorse comunitarie disponibili per l'anno 2006, pari a € 15.709.575,00, chiede un cofinanziamento nazionale di € 15.709.575,00 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 520 dell'8 settembre 2005 con la quale l'AGEA ha comunicato, relativamente all'annualità 2004, che a fronte di un'assegnazione di € 15.709.575,00, prevista dal decreto n. 4 del 7 aprile 2004, a valere sulle

risorse della legge n. 183/1987, risultano spesi ai fini del sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE 1782/03, € 5.163.285,85;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere al disimpegno della quota non erogata dal Fondo di rotazione, pari ad € 10.546.289,15;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decrta:

1. Ai fini del sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE del Consiglio n. 1782/03 richiamato in premessa, per l'anno 2006, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di € 15.709.575,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata all'A.G.E.A e agli organismi pagatori regionali riconosciuti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali,

3. La somma di € 10.546.289,15 proveniente dall'assegnazione per l'annualità 2004, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del decreto n. 4 del 7 aprile 2004, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2006, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualità organismo coordinatore, trasmette per ciascun anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 5.

7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.

8. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 142

06A06017

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore dei gruppi di produttori prericonosciuti, di cui al regolamento CE n. 2200/96, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 5/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-

venti di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 14, comma 2;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 1943/03, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 287 TRAV del 24 aprile 2006 nella quale, a fronte delle risorse comunitarie pari a € 7.852.500,00, viene quantificato in € 2.617.500,00 il corrispondente fabbisogno nazionale pubblico per i predetti aiuti;

Considerato che con precedente decreto del 7 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001, era stata assegnata a favore dei gruppi di produttori prericonosciuti la somma di € 1.087.500,00, somma integralmente traferita all'Agea;

Considerato che con nota n. 196/TRAV del 16 marzo 2006 il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso apposito prospetto elaborato dall'AGEA da cui risulta che, di tale assegnazione di € 1.087.500,00, sono stati erogati ai predetti gruppi € 1.085.956,35, per cui la differenza di € 1.543,65 è da considerarsi acconto del nuovo fabbisogno nazionale pubblico richiesto, pari ad € 2.617.500,00;

Considerato, pertanto, che, per il completamento della copertura di tale fabbisogno finanziario nazionale pubblico, è necessario disporre una nuova assegnazione di € 2.615.956,35, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A favore dei gruppi di produttori ortofrutticoli prericonosciuti, di cui al regolamento CEE n. 2200/96, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di € 2.617.500,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento nazionale di € 2.617.500,00 si provvede come di seguito specificato:

a) per € 1.543,65 con risorse provenienti dall'assegnazione *ex lege* n. 183/1987, di cui al decreto del 7 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001;

b) per € 2.615.956,35 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla predetta legge n. 183/1987.

3. La predetta somma di € 2.615.956,35, di cui al punto 2, lettera *b)*, viene erogata integralmente all'A.G.E.A su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per successive assegnazioni.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A, trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 4.

6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'A.G.E.A. adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

7. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 141

06A06018

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento nazionale delle attività realizzate dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito del V e VI programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per gli anni 2005 e 2006, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 6/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il V programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST) 1998-2002, di cui alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 1998, n. 182/1999/CE;

Visto il VI programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 2002-2006, volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione, di cui alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, n. 1513/2002/CE;

Considerato che nell'ambito di detti programmi quadro il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge attività di ricerca e di programmazione a seguito di contratti direttamente stipulati con i servizi della Commissione europea;

Considerato che per la realizzazione delle suddette attività l'onere a carico del CNR risulta pari ad € 11.737.585,85 per l'anno 2005 e pari ad € 9.120.756,51 per l'anno 2006;

Viste le note n. l7segr.ric. del 9 febbraio 2006 e n. 91segr.ric. del 3 maggio 2006 con le quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero vigilante sul CNR, rappresentando la carenza di risorse disponibili, chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il parziale cofinanziamento nazionale delle attività in parola;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è assegnato l'importo complessivo di € 14.600.839,65, di cui € 8.216.310,09 per l'anno 2005 ed € 6.384.529,56 per l'anno 2006, in favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), a titolo di parziale cofinanziamento nazionale delle attività di ricerca richiamate in premessa.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate al CNR, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il suddetto Ministero, in qualità di amministrazione vigilante sul CNR, effettua i controlli di competenza, relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati direttamente tra l'Unione europea e il CNR medesimo.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 99

06A06019

DECRETO 16 giugno 2006.

Revoca della concessione n. 281/02 dell'8 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della società Bingo Game S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la convenzione di concessione n. 281/02, stipulata in data 8 settembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Game S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Mercogliano (Avellino), via Macera, s.n.c.;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della sopraindicata convenzione di concessione n. 281/02, il quale stabilisce che «entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui è destinata la sala, pena la revoca della concessione»;

Visto il provvedimento del comune di Mercogliano in data 19 giugno 2003, prot. n. 8742, dal quale risulta che la Bingo Game S.r.l., «esercente l'attività di sala Bingo presso il Cineplex, opera in assenza del certificato di prevenzione incendi» e con il quale, tra l'altro, si diffida la Bingo Game S.r.l. a «non svolgere l'attività, in assenza del certificato di previsione incendi»;

Visto il provvedimento del 15 luglio 2003, prot. n. 2003/31857/COA/BNG, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 12 della vigente convenzione la immediata sospensione della concessione per la gestione del Bingo e la conseguente chiusura della sala sita in Mercogliano, via Macera s.n.c., stante la difformità della sala stessa ai criteri tecnici ed alle norme di prevenzione incendi;

Vista la lettera raccomandata a/r del 25 febbraio 2005, prot. n. 2005/10188/COA/BNG, ricevuta il 1º marzo 2005, con la quale:

è stato richiesto di comunicare se è stato rilasciato, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino, il C.P.I. per l'esercizio dell'attività nella sala-bingo in questione nonché, nell'eventualità, di trasmetterne copia autentica;

è stato comunicato che, in mancanza, sarà avviato il procedimento di revoca della concessione, stante la grave e prolungata violazione degli obblighi convenzionali stabiliti nell'art. 3, comma 2 e comma 5, lettera *c)*, della convenzione in oggetto, in base ai quali il concessionario «entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione ... deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui è destinata la sala, pena la revoca della concessione» ed è obbligato «all'integrale rispetto.. del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future»;

Visto l'art. 6 della sopraindicata convenzione di concessione n. 281/02, il quale stabilisce che «il concessionario è tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento, la cauzione definitiva a mezzo di fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validità dalla data di inizio dell'attività di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni.»;

Visto l'atto fidejussorio n. 22440355/RM, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dalla FIN.RO.MA. Leasing S.p.a., con sede legale in Roma, via Calabria, 12, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Bingo Game S.r.l.;

Vista la lettera del 20 settembre 2005, prot. n. 2005/948/giochi/BNG, ricevuta il 27 settembre 2005, con la quale è stato comunicato alla Bingo Game S.r.l.:

che l'Ufficio italiano dei cambi ha notiziato l'Amministrazione che la società FIN.RO.MA. Leasing S.p.a. «iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari con il n. 1777 in data 15 novembre 1991, è stata cancellata dal suddetto elenco per gravi violazioni di legge»;

che il sopraindicato atto fidejussorio n. 22440355/RM risulta inidoneo a garantire gli obblighi convenzionali assunti e che la Bingo Game S.r.l. è tenuta a presentare, entro trenta giorni, valida ed idonea cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

che, in mancanza, sarà emanato il provvedimento di revoca della concessione n. 281/02 dell'8 settembre 2002, essendo venuto meno un elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale, tassativamente richiesto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

che la lettera del 20 settembre 2005, prot. n. 2005/948/giochi/BNG, costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990;

Considerato che l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, stabilisce che «Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara».

Considerato che, fino alla data del presente provvedimento, la Bingo Game S.r.l. non ha trasmesso il certificato di prevenzione incendi relativo alla sala-bingo sita in Mercogliano, via Macera s.n.c., né ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 9, comma 1, del decreto

ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dall'art. 6, della convenzione di concessione n. 281/02 dell'8 settembre 2002;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 della vigente convenzione e dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Bingo Game S.r.l. la concessione n. 281/02 dell'8 settembre 2002, per la gestione del Bingo nella sala sita in Mercogliano, via Macera, s.n.c.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 16 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

06A06051

DECRETO 22 giugno 2006.

Revoca della concessione n. 213/02, del 27 giugno 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della società Bingo Rovigo S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 213/02, stipulata in data 27 giugno 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Rovigo S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Adria (Rovigo), piazzale Rovigno, centro commerciale Il Porto;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)* e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attività «per più di trenta giorni anche non consecutivi l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione»;

Vista la lettera del 20 aprile 2005, con la quale la Bingo Rovigo S.r.l., in riscontro alle contestazioni di omesso invio dei dati di gioco al centro di controllo, ha comunicato che la stessa non svolge l'attività di gioco a causa dello «sfratto da parte della proprietà la quale ha richiesto la riconsegna dei locali» e con la quale è stato chiesto «di poter, nel termine biennale previsto, procedere all'apertura della medesima sala in un luogo con maggiore valenza economica»;

Vista la lettera raccomandata a/r del 22 luglio 2005, prot. n. 2005/38194/COA/BNG ricevuta il 29 luglio 2005, con la quale, in ordine a quanto richiesto con la sopraindicata lettera del 20 aprile 2005, è stato comunicato alla Bingo Rovigo S.r.l. che:

1. l'art. 8 della convenzione in oggetto stabilisce: «1. Il trasferimento dei locali non può avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo che il concessionario abbia perduto la disponibilità della sede originaria della sala, per provvedimento di espropriazione, per cause di forza maggiore, per comprovata grave diseconomia della sala o per fatti allo stesso non imputabili. 2. La sussistenza delle condizioni per il trasferimento dovrà essere valutata e riconosciuta dall'Amministrazione nell'ambito della tutela degli interessi erariali e degli altri concessionari.». Poiché la convenzione n. 213/02 è stata stipulata in data 27 gennaio 2002, il "termine biennale" cui fa riferimento la Bingo Rovigo S.r.l. non ha alcuna rilevanza in ordine alla preannunciata istanza di trasferimento dei locali»;

2. l'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione stessa stabilisce l'obbligo incondizionato della Bingo Rovigo S.r.l. di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno»;

3. ai fini della tutela dell'interesse erariale derivante dall'attività di gioco, si assegna un periodo di novanta giorni per l'inoltro della preannunciata istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo in questione, ai sensi e per gli effetti del decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2003, n. 144;

4. con l'istanza di trasferimento dei locali deve essere trasmessa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la seguente documentazione:

indirizzo dei locali nei quali si intende trasferire la sala-bingo;

progetto complessivo della sala-bingo da approntare corredato della documentazione (catastale e planimetrica) dalla quale emerga la superficie utile asseverata da un ufficio pubblico o da un professionista iscritto all'albo nonché di una relazione illustrativa del progetto, della tipologia dei servizi offerti, del contesto territoriale in cui insiste l'immobile e delle eventuali strutture di servizi (parcheggi, trasporti, alberghi ecc.);

documentazione prescritta dal paragrafo 4 del decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2003;

atto attestante la disponibilità giuridica dei locali per la durata della concessione ovvero copia dell'atto di compromesso o preliminare da cui risulti la disponibilità del locale per la durata della concessione.

5. l'omessa presentazione della istanza nei termini assegnati comporterà la revoca della convenzione di concessione n. 213/02 e la escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento agli obblighi convenzionali, in particolare, all'obbligo di assicurare la continuità del servizio stabilito dal sopraindicato art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione;

Considerato che fino alla data del presente provvedimento la Bingo Rovigo S.r.l. non ha inoltrato l'istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo sita in Adria, piazzale Rovigno, centro commerciale Il Porto, né ha ripreso l'attività nella sala stessa in violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione, configurando la fattispecie di sospensione non autorizzata dell'attività sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11, ultimo periodo della convenzione stessa;

Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuità del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Bingo Rovigo S.r.l., a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 213/02, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 27 giugno 2008 e che la Bingo Rovigo S.r.l. ha cessato l'attività fin dal mese di febbraio 2005;

Considerato che il danno derivante dal comportamento della Bingo Rovigo S.r.l. è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal mese di marzo 2005 al 27 giugno 2008, e cioè per un periodo di circa 40 mesi;

Considerato che la Bingo Rovigo S.r.l., nell'anno 2004, e nei primi due mesi del 2005, ha effettuato, secondo i dati di gioco trasmessi al centro di controllo, vendite di cartelle per un valore complessivo di € 1.050.100,00, corrispondente ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di € 249.923,80 e media mensile di € 17.851,70 e, quindi ad un danno erariale di € 714.068,00 (€ 17.851,70 × 40 mesi), di gran lunga superiore all'importo garantito, che rende escutibile per l'intero importo la cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Considerato che a seguito del ricevimento della comunicazione del 22 luglio 2005, prot. n. 2005/38194/COA/BNG, né la Bingo Rovigo S.r.l. né la Società fidejubente hanno inoltrato comunicazioni in ordine ai procedimenti avviati;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 213/02, stipulata in data 27 giugno 2002043/2002, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Bingo Rovigo S.r.l. la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fidejussione n. 22443641/RM rilasciato dalla Finroma S.p.a. in data 5 luglio 2004, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Bingo Rovigo S.r.l.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 22 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

06A06052

DECRETO 22 giugno 2006.

Revoca della concessione n. 026/01 del 21 dicembre 2001, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Cristallina S.r.l., in fallimento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione e del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 026/01 stipulata in data 21° dicembre 2001 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Cristallina S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Pordenone, via Candiani, 30;

Visto l'atto di fidejussione n. 218806057, emesso dalla Assicurazioni Generali S.p.a. in data 19 dicembre 2001 di € 516.456,89 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Cristallina S.r.l.;

Vista la sentenza n. 13/2003 del 9 aprile 2003 con la quale il Tribunale di Pordenone ha dichiarato il fallimento della Cristallina S.r.l.;

Vista la lettera con la quale il curatore fallimentare in data 10 marzo 2004 ha dato comunicazione dell'avvenuto fallimento della società, nonché la volontà degli organi fallimentari di trasferire i rami di azienda relativi al gioco del bingo ad altri soggetti giuridici;

Vista la nota del 19 marzo 2004, prot. n. 2004/15810/COA/BNG, con la quale l'amministrazione ha comunicato che, «in attesa di conoscere le determinazioni in ordine alle suddette cessioni, ritiene di poter soprassedere dall'escussione delle garanzie fidejussorie pari alla somma di € 516.457,00 ciascuna, costituite a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario»;

Vista l'istanza del 19 aprile 2004, pervenuta in data 14 febbraio 2005, con la quale il curatore fallimentare ha chiesto il trasferimento della concessione n. 026/01 alla società Bingo Friuli S.r.l., acquirente del ramo di azienda concernente la sala-bingo sita in Pordenone, via Candiani 30;

Vista la lettera raccomandata a/r del 18 febbraio 2005, prot. n. 2005/9082/COA/BNG, ricevuta dal curatore fallimentare della Cristallina S.r.l. e dalla Bingo Friuli s.r.l. in data 28 febbraio 2005, con la quale è stato comunicato che per la formalizzazione del trasferimento in capo alla Bingo Friuli S.r.l. della concessione n. 026/01 del 21 dicembre 2001, l'Amministrazione è tenuta ad accertare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 7 della convenzione di concessione, il possesso dei requisiti, da parte della Bingo Friuli S.r.l., stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie, e nella quale è stata dettagliatamente indicata la documentazione da trasmettere a tal fine;

Vista la lettera raccomandata a/r del 26 settembre 2005, prot. n. 2005/1323/giochi/BNG, ricevuta dal curatore fallimentare della Cristallina S.r.l. e dalla Bingo Friuli S.r.l. rispettivamente in data 6 ottobre 2005 e 5 ottobre 2005, con la quale tra l'altro:

è stato comunicato che lo stato di fallimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13, lettera *b)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del Bingo, costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara e che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'Amministrazione dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'assegnazione della concessione;

non avendo la Bingo Friuli S.r.l. trasmesso la documentazione indicata nella sopraindicata lettera del 18 febbraio 2005, prot. n. 2005/9082/COA/BNG, con conseguente impossibilità di procedere al trasferimento della titolarità della concessione n. 026/01 del 21 dicembre 2001, è stato altresì comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione stessa e, in conseguenza del danno erariale derivante dalla definitiva cessazione dell'attività di gioco, l'avvio del procedimento di escussione della cauzione prestata, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali, dalla Cristallina S.r.l., ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)* e l'art. 15 della citata convenzione che prevedono rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la «convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di gestione del gioco»;

Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuità del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 21 dicembre 2007 e che la Cristallina S.r.l. ha cessato l'attività in data 20 gennaio 2003;

Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attività è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal 21 gennaio 2003 al 21 dicembre 2007 cioè per un periodo di circa 59 mesi;

Considerato che nella sala bingo di Pordenone, via Candiani 30, dalla data di inizio dell'attività (dicembre 2001) alla data di cessazione dell'attività (gennaio 2003), sono state vendute cartelle, secondo i dati di gioco trasmessi al centro di controllo, per un valore complessivo di € 711.798,05, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di € 169.407,94 e media mensile di € 13.031,38 e, quindi, ad un danno erariale di € 768.851,42 (€ 13.031,38 × 59 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi suesposti, è revocata, nei confronti della Cristallina S.r.l. in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 026/01 del 21 dicembre 2001 relativa alla sala-bingo in Pordenone, via Candiani n. 30.

Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento dell'atto di fidejussione n. 218806057, emesso dalla Assicurazioni Generali S.p.a. in data 19 dicembre 2001 di € 516.456,89 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Cristallina S.r.l.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 22 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

06A06050

DECRETO 23 giugno 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sui mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento dei Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto dei Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.211 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 dicembre 2005, 25 gennaio, 21 febbraio, 27 marzo, 21 aprile e 22 maggio 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 dicembre 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 dicembre 2005.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 dicembre 2005, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazioe.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 dicembre 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 dicembre 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 luglio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 luglio 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 dicembre 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A06117

DECRETO 23 giugno 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui ai medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.211 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dei 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibili dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 giugno 2009, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo dei prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento dei limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* dei citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 dei medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro*-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo dei collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima de esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore fra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 luglio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per diciotto giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui ai presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni dei decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 3 luglio 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreia provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per diciotto giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso dei capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A06118

DECRETO 23 giugno 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di pro-

dotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale dei Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto dei Presidente delia Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 21 giugno 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.211 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 27 marzo, 21 aprile e 22 maggio 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 febbraio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 febbraio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 — ultimo comma dei decreto 21 febbraio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 febbraio 2006, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 febbraio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 luglio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 luglio 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale dei 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 febbraio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A06119

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 marzo 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 13 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro arsenico la regione Lazio, per i comuni di Nepi e Castel Sant'Elia, può stabilire fino al 31 dicembre 2006 deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 μg/l.

2. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto valore.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione Lazio, entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A06009

DECRETO 21 marzo 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Campania.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Campania;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito dome-

stico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro fluoro la regione Campania può stabilire fino al 31 dicembre 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per i comuni, o parte di essi, di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Volla, e Nola.

2. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.

5. Le deroghe al valore del parametro fluoruro possono essere concesse dalla regione Campania a condizione che in tutte le zone interessate:

siano state informate le Autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;

sia avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;

venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La Regione entro il 31 marzo 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A06010

DECRETO 21 marzo 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Veneto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Veneto;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di

acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 13 e 20 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro «somma di tricloroetilene e tetracloroetilene» la regione Veneto, limitatamente al comune di San Bonifacio, può stabilire fino al 31 marzo 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 20μg/l.

2. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto valore.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione Veneto, entro il 28 febbraio 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione dettagliata sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati, corredata dei costi e della copertura finanziaria che dovrebbero portare al rientro dei valori previsti dalla vigente normativa entro il 2006.

3. La regione Veneto è tenuta ad adottare le iniziative del caso ai fini del ripristino della qualità della risorsa.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A06011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 giugno 2006.

Programma n. 39/40/6006 - Infrastrutturazione del nucleo industriale di Buccino. Consegna provvisoria anticipata delle opere relative al «campo pozzi» alla regione Campania, ai sensi dell'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e decreto ministeriale 21 dicembre 2005.

IL COMMISSARIO
ad acta ex art. 86, legge n. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina, da parte del Ministro delle attività produttive, di un Commissario *ad acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del Commissario *ad acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto il decreto del 21 dicembre 2005, con il quale il Ministro delle attività produttive, a completamento del programma complessivo di attività ed in aggiunta alle funzioni già trasferite con il decreto ministeriale 21 febbraio 2003, ha trasferito al Commissario *ad acta* tutte le restanti attività connesse a vari progetti di infrastrutturazione ex art. 32, legge n. 219/1981 di cui al comma 1, art. 86, legge 289/2002 e relative dotazioni finanziarie, ad eccezione del contenzioso che rimane presso i competenti uffici ministeriali;

Visto che tra le attività trasferite di cui sopra risultano quelle connesse alle opere di realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'area industriale di Buccino di cui al progetto n. 39/40/6003, affidate in concessione al consorzio Buccino - San Gregorio Magno;

Visto il proprio decreto n. 227 del 4 maggio 2006, con il quale è stata autorizzata la consegna anticipata provvisoria alla regione Campania delle opere relative al «campo pozzi» realizzate nell'ambito del progetto di infrastrutturazione dell'area industriale di Buccino - Programma n. 39/40/6003;

Visto che con il citato decreto n. 227 è stato, altresì, delegato alle operazioni di consegna di cui sopra l'ing. Paolo Turi - responsabile della sede di Salerno del M.S.E. - D.G.C.I.I. - ufficio B5 e coordinatore della struttura commissariale, in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna provvisoria anticipata sottoscritto in data 17 maggio 2006 dall'Ufficio commissariale ex art. 86, legge n. 289/2002 e dalla regione Campania con il quale sono state consegnate alla regione medesima le opere realizzate relative al «campo pozzi»;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna provvisoria anticipata alla regione Campania, sottoscritto in data 17 maggio 2006, delle opere relative al «campo pozzi» realizzate nell'ambito del progetto di infrastrutturazione dell'area industriale di Buccino - Programma n.39/40/6003.

Art. 2.

La regione Campania provvederà a sua cura e spese a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli espropriati dal concessionario, secondo direttive, per conto e a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 3.

Il concessionario Consorzio infrastrutture Buccino - San Gregorio Magno provvederà a trasferire alla regione Campania tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi inerenti le opere consegnate.

Art. 4.

La presente consegna diverrà automaticamente definitiva con l'approvazione del collaudo finale tecnico-amministrativo da parte dell'ufficio commissariale ex art. 86, legge n. 289/2002.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato al Ministero dello sviluppo economico ed al concessionario Consorzio Buccino-San Gregorio Magno e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla regione Campania.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2006

Il commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

06A06013

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 17 maggio 2006.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, a favore delle regioni a statuto speciale e la provincia autonoma di Trento, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, della legge suindicata, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

Tenuto conto che, in base alla norma citata, il finanziamento quindicennale è stato ripartito tra le regioni e le province indicate, secondo un piano adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 014/TPL del 20 marzo 2001, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto il decreto dirigenziale n. 015/TPL del 3 aprile 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 20 miliardi, sul capitolo 7056, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 - piano di gestione 3 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di Euro 10.329.137,98 a favore delle regioni a statuto speciale e della provincia autonoma di Trento, così come indicato nel precitato piano di ripartizione;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di Euro 10.329.137,98, per l'anno finanziario 2006, sul capitolo 8151 - piano di gestione 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli Enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto ministeriale n. 014/TPL del 20 marzo 2001.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni Ente intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuno di essi:

Enti	Quote competenza	c/c n.
	2006	
Friuli-V. Giulia	1.691.293,05	c/c 22714
Sardegna	2.129.455,09	e/e 22709
Sicilia	5.112.716,72	c/c 22721
Valle d'Aosta	636.584,77	c/c 22719
Prov. aut. Trento	759.088,35	c/c 22715
Totale . . .	10.329.137,98	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

06A05789

DECRETO 17 maggio 2006.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore della regione Sicilia, quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 10, della stessa legge 194/98, che autorizza la Regione Sicilia a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2012;

Visto il decreto dirigenziale n. 012/TPL del 30 novembre 2000 con il quale è stata impegnata la somma di lire 461.538.462 per l'anno 2000 e fino all'anno 2012;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere per il corrente anno al pagamento della somma di euro 238.364,72;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 238.364,72 per l'anno finanziario 2006 a favore della regione Sicilia sul capitolo 8151 - piano di gestione 2 - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'Unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri».

Il relativo importo è da versare sul c/c che la regione Sicilia intrattiene presso la tesoreria centrale dello Stato, il cui numero è 0022721.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

06A05790

DECRETO 20 giugno 2006.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto art. compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 16 febbraio 2006, n. 9;

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 87209/Area IV-Bls, in data 21 marzo 2006, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 23 marzo 2006, n. 126;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2006 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

h) veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana del comune di Ustica per l'anno 2006, limitatamente ad una sola autovettura e motociclo o ciclomotore per nucleo familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia intestato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 20 giugno 2006

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 foglio n. 372

06A06049

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 giugno 2006.

Rettifica al decreto 17 maggio 2006, relativo all'autorizzazione all'organismo CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda, riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/1997 del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto 17 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2006 con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con Regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997;

Considerato che nell'art. 3, comma 1 del suddetto decreto è stata inserita erroneamente la denominazione di origine protetta Gorgonzola;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto 17 maggio 2006, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto 17 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2006 con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con Regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, nell'art. 3, comma 1, dove è scritto «denominazione di origine protetta Gorgonzola» leggasi «denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05937

DECRETO 21 giugno 2006.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vini a DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne dei vini a IGT;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli»;

Vista la nota della regione Toscana del 7 novembre 2005;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Montecastelli Pisano (Pisa) il 17 gennaio 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La indicazione geografica tipica «Montecastelli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2006, il vino con la indicazione geografica tipica «Montecastelli», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico per il quale l'esistenza della indicazione geografica tipica possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento, nell'ambito di una denominazione di origine controllata e garantita o denominazione di origine controllata, di una sottozona contraddistinta da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

La decadenza di cui al precedente comma lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Montecastelli» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «MONTECASTELLI»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Montecastelli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc, trebbiano, malvasia, vermentino.

Art. 2.

1. I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Montecastelli» bianco:

da soli o congiuntamente vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Montecastelli» rosso e rosso novello:

da soli o congiuntamente vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Montecastelli» sangiovese:

sangiovese: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» merlot:

merlot: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» canaiolo:

canaiolo: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» ciliegiolo:

ciliegiolo: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» cabernet sauvignon:

cabernet sauvignon: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» cabernet franc:

cabernet franc: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» trebbiano:

trebbiano toscano: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» malvasia:

malvasia bianca lunga: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» vermentino:

vermentino: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Montecastelli» ricade nella provincia di Pisa e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Volterra e Pomarance.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli» non deve essere superiore rispettivamente a:

tonnellate 9 per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc;

tonnellate 10 per le tipologie: bianco, trebbiano, malvasia e vermentino.

3. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro, rispetto alla produzione massima ammessa al comma 2 del presente articolo e la seguente:

Anno vegetativo	Produzione ammessa
—	—
I e II anno	0%
III anno	60%
IV anno	100%

4. Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).

5. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono assicurare ai vini un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di:

10,50% vol per le tipologie: bianco, trebbiano, malvasia e vermentino;

11,50% vol per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc.

Art. 5.

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

1. I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcoolometrici volumici totali minimi:

«Montecastelli» bianco, trebbiano, malvasia e vermentino: 11% vol;

«Montecastelli» rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc: 12% vol.

Art. 7.

1. All'indicazione geografica tipica «Montecastelli» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

06A05979

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 maggio 2006.

Modificazione dei decreti 3 giugno 2002 e 28 ottobre 2002, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 793 del 3 giugno 2002, n. 1515 del 28 ottobre 2002, con i quali il progetto n. 7189 presentato dalla Magneti Marelli Holding S.p.a. è stato ammesso al finanziamento;

Vista la nota del 26 gennaio 2006 pervenuta in data 2 febbraio 2006, prot. n. 1854, con la quale l'istituto San Paolo IMI S.p.a. ha comunicato l'interruzione della ricerca da parte dell'azienda;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'8 marzo 2006, di cui al resoconto sommario, in merito alla predetta interruzione della ricerca;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

7189 - Magneti Marelli Holding S.p.a. - Corbetta (Milano). - Aree di miglioramento della sicurezza attiva - AMISAT.

Rispetto a quanto decretato in data: 3 giugno 2002 e 28 ottobre 2002;

L'interruzione delle attività di ricerca è da ascrivere a difficoltà di carattere tecnico non prevedibili e non controllabili da parte dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05788

DECRETO 8 giugno 2006.

Modifica del decreto 10 gennaio 2005, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 04 del 10 gennaio 2005 con il quale, il progetto n. 11884 e 11884/F presentato dalla Adiramef - Impresa individuale, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 29 marzo 2006, ed in particolare il progetto n. 11884 presentato dalla Adiramef - Impresa individuale;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dei decreti dirigenziali n. 04 del 10 gennaio 2005, relativamente al suddetto progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

11884 - Adiramef - Impresa individuale - Quarto (Napoli) - Processo per la realizzazione di prototipo per un nuovo impianto di trattamento rifiuti ospedalieri speciali utilizzando il processo di sterilizzazione con trasformazione dei rifiuti speciali in assimilazione agli urbani a basso consumo energetico ed alta igienicità e nuovo software per impianti di sterilizzazione.».

Rispetto a quanto decretato in data: 10 gennaio 2005.

Variazione della titolarità del progetto di ricerca e formazione in capo alla Adiramef S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05787

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2006.

Trattamento di dati personali nell'ambito dell'amministrazione condominiale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti ed esaminate le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica indetta l'8 febbraio 2006;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

1. *Il trattamento di dati personali nell'ambito dell'amministrazione di condomini.*

Sono pervenuti a questa Autorità diversi quesiti e segnalazioni concernenti le operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'ambito delle attività connesse all'amministrazione dei condomini: presentando profili comuni — con specifico riguardo alla circolazione di informazioni personali per la gestione della proprietà comune, riferite ai singoli partecipanti al condominio (di seguito, «partecipanti»), o concernenti l'intera amministrazione condominiale — le medesime sono suscettibili di trattazione unitaria con il presente provvedimento nel quale si è altresì tenuto conto delle comunicazioni (settantacinque, comprendenti anche richieste di chiarimenti, quesiti e osservazioni) pervenute all'Autorità da privati e da associazioni di categoria a seguito della consultazione pubblica indetta l'8 febbraio 2006.

I profili prevalentemente presi in considerazione nelle comunicazioni inviate (in larga parte già presenti nelle segnalazioni e nei quesiti presentati all'Autorità) riguardano:

la questione della titolarità del trattamento nell'ambito della gestione condominiale;

la tipologia dei dati trattati, tra i quali vengono indicati:

1) i dati inerenti il condominio complessivamente inteso quale ente di gestione;

2) i dati personali riferiti ai singoli partecipanti al condominio, nei limiti delle informazioni personali raccolte ed utilizzate per le finalità riconducibili alla disciplina civilistica;

3) il trattamento dei dati relativi a soggetti diversi dai partecipanti al condominio;

la circolazione, in varie forme, di dati relativi alla gestione condominiale;

le problematiche afferenti alle misure di sicurezza;

il trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari.

Tenendo conto delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica e delle segnalazioni presentate all'Autorità, ferma restando l'applicabilità delle regole di diritto comune (in particolare degli articoli 1117 e ss. c.c.), il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell'ambito dell'amministrazione dei condomini, prescrive ai titolari del trattamento l'adozione delle misure di seguito specificamente indicate.

2. *Tipologia di informazioni oggetto di trattamento nell'ambito dell'attività di amministrazione del condominio e principi di pertinenza e non eccedenza.*

Affinché il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'attività di amministrazione del condominio si svolga nell'osservanza del principio di liceità (previsto all'art. 11 del Codice), in termini generali, possono formare oggetto di trattamento da parte della compagine condominiale unitariamente considerata — di regola con l'ausilio dell'amministratore di condominio (nell'eventuale veste di responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *g)*, e 29 del Codice) — le sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare, secondo le regole del codice civile (articoli 1117 ss. c.c.), le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti (siano essi proprietari o usufruttuari: cfr. art. 67 disp. att. c.c.).

2.1. Le informazioni trattate possono riguardare non solo tutta la compagine condominiale unitariamente considerata (ad esempio, i dati relativi a consumi collettivi del condominio), ma possono altresì riferirsi a ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell'amministrazione comune: queste ultime consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti, elementi la cui reciproca conoscenza può risultare indispensabile per consentire la regolare convocazione dell'assemblea (alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 66 disp. att. c.c.), nonché per verificare la validità delle deliberazioni dalla stessa adottate (ad esempio, ai fini dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.). Del pari, possono formare oggetto di trattamento anche le quote millesimali attribuite a

ciascuno dei condomini e i dati personali necessari a commisurarle o, comunque, rilevanti per la determinazione di oneri nell'ambito condominiale (art. 68 disp. att. c.c. e art. 1123 c.c.); dalle quote millesimali è dato altresì ricavare il *quorum* per la regolare costituzione dell'assemblea (*quorum* costitutivo) e per la validità delle deliberazioni adottate (*quorum* deliberativo), secondo quanto disposto dall'art. 1136 c.c.

Le informazioni personali appena menzionate, riferibili a ciascun partecipante, possono essere trattate per la finalità di gestione ed amministrazione del condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettere *a), b)* o *c)* del Codice.

2.2. Anche per esercitare i controlli in ordine all'esattezza dell'importo dovuto a titolo di contributo per la manutenzione delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni, ciascun partecipante può essere informato in ordine all'ammontare della somma dovuta dagli altri; in ragione delle regole sul mandato, che (per costante giurisprudenza) trovano applicazione per regolare il rapporto tra i partecipanti e l'amministratore, questi informa i singoli partecipanti degli eventuali inadempimenti, sia nelle usuali forme del rendiconto annuale (art. 1130 c.c.), come pure, in ogni tempo, a seguito dell'esercizio del potere di vigilanza e controllo spettante a ciascun partecipante al condominio sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni (cfr. Cass., 26 agosto 1998, n. 8460; Cass., 29 novembre 2001, n. 15159; v. altresì, Provv. Garante 16 luglio 2003).

Tali informazioni potranno essere trattate dai partecipanti, perseguendo gli stessi nell'esercizio della facoltà menzionata un legittimo interesse non sopravanzato da quello degli interessati cui si riferiscono i dati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice. Ricorrendone i presupposti, i dati sopra citati possono altresì essere trattati in base all'art. 24, comma 1, lettera *f)*, del Codice.

2.3. Solo in presenza del consenso dell'interessato (salva l'eventuale pubblicità già attribuita a tali informazioni grazie alla loro indicazione in elenchi pubblici), invece, possono essere trattate, in quanto non eccedenti rispetto alla finalità di amministrazione della cosa comune, le informazioni relative alle utenze telefoniche intestate ai singoli partecipanti: il loro utilizzo, infatti, può agevolare, specie in relazione a casi particolari di necessità ed urgenza (ad esempio al fine di prevenire o limitare eventuali danni a parti individuali o comuni dell'immobile), i contatti tra i partecipanti come pure lo svolgimento delle incombenze rimesse all'amministratore del condominio (cfr. Provv. 19 maggio 2000, in Boll. n. 13/2000, p. 7, doc. web n. 42268).

2.4. Possono altresì formare oggetto di trattamento nell'ambito delle menzionate finalità di amministrazione del condominio, dati personali di natura sensibile o dati giudiziari, nella misura indispensabile al perseguimento delle medesime finalità.

Tale ipotesi può ricorrere, ad esempio, in relazione al trattamento di dati di natura sensibile e giudiziaria del personale alle dipendenze del condominio in ordine al quale, salvo l'obbligo di rendere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, trovano applicazione lo speciale presupposto di cui all'art. 26, comma 4, lettera *d)*, del Codice (obblighi del datore di lavoro) e le autorizzazioni generali del Garante nn. 1 e 7 del 2005 (relative al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e ai dati giudiziari).

Ulteriori ipotesi di trattamento di dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione condominiale possono comunque configurarsi: si pensi al trattamento di dati sanitari effettuato in relazione a danni alle persone, anche diverse dai condomini, e ai trattamenti di dati sanitari di uno o più partecipanti connessi all'adozione di una delibera assembleare avente ad oggetto l'abbattimento delle c.d. «barriere architettoniche».

3. *Comunicazione e diffusione di dati relativi ai partecipanti.*

3.1. Salva la presenza di una causa giustificatrice (quale il consenso dell'interessato o uno degli altri presupposti previsti all'art. 24 del Codice), è illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai partecipanti: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, mettendo a disposizione di terzi dati personali riportati nei prospetti contabili o dei verbali assembleari o, ancora, consentendo la presenza in assemblea — il cui svolgimento è suscettibile di videoregistrazione in presenza del consenso informato dei partecipanti — di soggetti non legittimati a parteciparvi.

Possono comunque partecipare all'assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o consulenti) per trattare i punti all'ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza (cfr. Provv. 19 maggio 2000, cit.); con l'assenso dei partecipanti o sussistendo le condizioni previste da specifiche disposizioni normative (quale ad esempio l'art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani) potrà partecipare all'assemblea il conduttore di un immobile del condominio.

3.2. Integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell'intervallo di tempo in cui l'avviso risulta visibile. L'esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell'assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente (Provv. 12 dicembre 2001, in Boll. n. 23/2001, p. 7, doc. web n. 1082529).

3.3. Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali devono essere adottate, se del caso anche a cura dell'amministratore del condominio, idonee misure di sicurezza di cui agli articoli 31 ss. del Codice.

4. *Diritto d'accesso e informazioni relative alla complessiva gestione condominiale da parte dei partecipanti.*

4.1. Ove si intenda esercitare il diritto d'accesso (e gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice, avvalendosi eventualmente della particolare modalità di tutela prevista dagli articoli 145 del Codice) in relazione ai dati riferibili direttamente all'intera compagine condominiale (si pensi alle informazioni connesse ai contratti stipulati nell'interesse del condominio, quali ad esempio quelli relativi alla fornitura di beni e alla somministrazione di servizi, o in ordine ai dati sul consumo e sugli importi di utenze complessivamente intestate al condominio: cfr. Provv. 13 dicembre 2004), tale facoltà compete al rappresentante della compagine condominiale, di regola l'amministratore.

4.2. Come detto al punto 2, resta impregiudicata la circolazione tra i partecipanti, in conformità alla disciplina civilistica (ed in particolare grazie alle regole che, rispetto all'attività gestoria dell'amministratore, presiedono all'esatta esecuzione del suo incarico secondo le attribuzioni contenute nell'art. 1130 c.c., con particolare riguardo all'obbligo di rendiconto) delle informazioni direttamente riferibili direttamente alla gestione condominiale (e concernenti tutti i partecipanti complessivamente considerati), come pure la loro eventuale conoscibilità, sussistendone i presupposti, in base ad altre norme presenti nell'ordinamento.

5. *Diritto d'accesso e informazioni personali riferite ai partecipanti.*

Rispetto alle informazioni personali relative al singolo partecipante, anche se oggetto di trattamento per finalità di gestione della cosa comune, resta salvo il diritto del medesimo di accedere ai dati che lo riguardano nelle forme previste dagli articoli 7 e ss. del Codice. Tale diritto può essere esercitato nei confronti del condominio (inteso come la collettività dei partecipanti), anche presentando la relativa istanza all'amministratore.

Il diritto d'accesso (e i restanti diritti individuati dal menzionato art. 7) non è riconosciuto al partecipante in ordine ai dati personali riferibili agli altri condomini singolarmente intesi o all'intera compagine condominiale (la cui conoscibilità è assicurata nei limiti e con le modalità sopra indicate al punto 2 del presente provvedimento).

6. *Ambiti esclusi.*

Sono estranei all'ambito di applicazione della disciplina di protezione dei dati comportamenti e forme di comunicazione, riconducibili all'alveo delle relazioni di vicinato, posti in essere per finalità esclusivamente personali (art. 5, comma 3, del Codice).

Resta salva la facoltà degli interessati di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza, in particolare per conseguire il risarcimento del danno eventualmente subito (art. 15 del Codice) o allorché i comportamenti siano suscettibili di integrare fattispecie di reato (quali, ad esempio, l'interferenza illecita nella vita privata, di cui all'art. 615-*bis* c.p.).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, ai soggetti titolari di un trattamento di dati personali nell'ambito dell'attività di amministrazione dei condomini di adottare, nei termini di cui in motivazione, le misure necessarie indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, avuto particolare riguardo;

all'individuazione dei dati pertinenti e non eccedenti, nell'amministrazione condominiale, alle condizioni individuate al punto 2, e consistenti nei dati personali, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, necessari all'attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti, con particolare riguardo a:

dati anagrafici e indirizzi dei partecipanti;

quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e dati personali necessari a commisurarle;

dati personali relativi agli inadempimenti dei singoli condomini;

dati relativi al numero di utenza telefonica del singolo partecipante;

alle modalità di comunicazione dei dati personali dei partecipanti, come indicate al punto 3, con particolare riguardo alla:

comunicazione dei dati riportati nei prospetti contabili o nei verbali assembleari o, ammettendo in assemblea soggetti non legittimati a parteciparvi;

diffusione di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico;

individua, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice, nei termini di cui in motivazione al punto 2.2., i casi nei quali il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'amministrazione di condomini può essere effettuato presso i condomini nei limiti e alle condizioni ivi indicate, al fine di perseguire i menzionati legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati;

dispone infine che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2006

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
FORTUNATO

Il segretario generale
BUTTARELLI

06A06126

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 maggio 2006.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2006. (Deliberazione n. 19/06/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 30 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2003;

Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

Vista la delibera n. 1/05/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;

Vista la delibera n. 49/05/CIR, recante «Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalità di gestione del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.a.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2005;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 34/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 45/06/CONS, recante «Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145, recante «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;

Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha reso pubblica la propria offerta di riferimento per l'anno 2006 in data 28 ottobre 2005;

Vista la lettera di Telecom Italia S.p.a. del 7 ottobre 2004, con cui la suddetta società ha comunicato all'Autorità gli impegni assunti nei confronti degli operatori nell'ambito del procedimento A351 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato validi fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e che il codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259/2003) prevede che (art. 19, comma 9) «Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva n. 97/33/CE o della direttiva n. 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento»;

Considerato che nel codice delle comunicazioni viene, inoltre, previsto, all'art. 44, comma 1, che «Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente»;

Ritenuto che ai sensi della normativa richiamata la valutazione con eventuali modifiche dell'offerta di riferimento 2006 debba essere svolta sulla base degli obblighi regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del codice delle comunicazioni;

Ritenuto, altresì, che, per i servizi di accesso disaggregato, l'offerta di riferimento 2006 in esame debba essere applicata dal fino al 3 marzo 2006, data in cui entra in vigore la nuova offerta di riferimento predisposta ai sensi della delibera n. 4/06/CONS, da approvarsi con separato provvedimento;

Considerato quanto segue:

1. *Il rispetto del network cap.*

1. Le condizioni economiche dei servizi presenti nell'offerta di riferimento soggetti al meccanismo di controllo del *network cap* devono rispettare i vincoli di cui all'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR:

A) servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;

B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;

C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;

D) servizi accessori: IPC -IPC.

La variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) relativa al mese di giugno 2005 (calcolata a partire dal 1° luglio 2004), indicata dall'ISTAT ed utilizzata dall'Autorità nella definizione del valore netto del vincolo di variazione dei panieri, è pari al 1,7%. Tale indice è calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati. In linea con quanto adottato per le approvazioni delle offerte di riferimento 2003, 2004 e 2005, tale variazione percentuale è calcolata a partire dall'indice medio su dodici mesi valutato con tutte le cifre decimali di cui alla base dati ISTAT.

2. Nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2005 l'Autorità, con la delibera n. 1/05/CIR, aveva rilevato una variazione del valore dei panieri pari a:

A) servizi di interconnessione a livello SGU: -10,88%;

B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -7,09%;

C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -2,63%;

D) servizi accessori: -7,25%;

in luogo dei valori obiettivo per il 2005 di:

A) servizi di interconnessione a livello SGU: -5,80%;

B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -3,80%;

C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -1,55%;

D) servizi accessori: 0,06%.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 3/03/CIR, eventuali riduzioni dei valori dei panieri superiori a quelle imposte sono computabili ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo. Tale variazione ha comportato pertanto la maturazione di un credito pari a:

A) servizi di interconnessione a livello SGU: 5,08%;

B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: 3,29%;

C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: 1,08%;

D) servizi accessori: 7,31%.

4. Tanto premesso, i vincoli di *cap* previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR risultano:

A) servizi di interconnessione a livello SGU: -1,22%;

B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -1,01%;

C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -0,97%;

D) servizi accessori: 7,31%.

5. L'esame delle variazioni dei panieri presentati da Telecom Italia, in allegato *A*, ha evidenziato tuttavia le seguenti variazioni percentuali:

A) servizi di interconnessione a livello SGU: -1,01%;

B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -0,81%;

C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -0,72%;

D) servizi accessori: 7,31%.

L'Autorità rileva pertanto delle differenze relative ai panieri A), B) e C), corrispondenti rispettivamente allo 0,21%, 0,20% e 0,25%. L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia provveda ad un adeguamento dei prezzi di interconnessione di tali panieri garantendo il riallineamento ai vincoli di variazione individuati.

6. Con riferimento al servizio FRIACO, sono state segnalate dagli operatori alternativi che hanno partecipato al procedimento significative criticità in merito alla replicabilità delle offerte finali di Telecom Italia a tariffazione *flat* per accesso ad internet con modalità *dial-up* in relazione ai corrispondenti prezzi all'ingrosso. Sul punto, Telecom Italia, ribadendo di non rilevare particolari criticità circa la replicabilità delle proprie offerte finali, ha comunque evidenziato la propria disponibilità a modificare le proprie offerte finali di ser-

vizi *dial-up* in linea con le indicazioni che l'Autorità vorrà fornire a seguito delle proprie analisi ai sensi della delibera n. 152/02/CONS.

7. Su tale aspetto l'Autorità fa presente che, nell'ambito delle attività di vigilanza, sta provvedendo a valutare l'effettiva replicabilità del servizio in questione e che in presenza di effettive criticità, queste potranno essere risolte con una variazione dei prezzi dei servizi di interconnessione FRIACO.

Tale soluzione, aggiuntiva e non necessariamente alternativa a quanto già previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, secondo cui Telecom Italia è tenuta a modificare l'offerta finale, avrebbe il duplice vantaggio di garantire agli operatori alternativi migliori condizioni nei servizi di interconnessione, incentivando un'equa competizione nei mercati al dettaglio, e di mantenere le condizioni economiche dei servizi finali con evidenti guadagni, economici e di pluralità di scelta, per il consumatore.

8. Con specifico riferimento alla richiesta di modifica del servizio FRIACO avanzata dagli operatori alternativi, da prezzarsi su singola linea, ed alla richiesta di introdurre servizi di raccolta vocale *flat*, l'Autorità, pur ritenendo condivisibile i principi e le finalità espresse dagli operatori, ritiene che ad oggi, stante l'attuale quadro normativo, non sia opportuno modificare le modalità di offerta dei servizi. Tali istanze possono più propriamente essere valutate nell'ambito della revisione degli obblighi relativi di cui al nuovo quadro regolamentare, a cui pertanto si rimanda.

9. Con riferimento al paniere D), l'Autorità rileva che il credito maturato corrisponde alla variazione media rilevata sull'intero paniere. L'Autorità sottolinea tuttavia quanto già rilevato in premessa, ovvero che per i servizi di accesso disaggregato, l'offerta in approvazione ha validità soltanto per il periodo 1° gennaio-3 marzo 2006. Con specifico riferimento alle promozioni sui contributi di attivazione nei servizi finali, l'Autorità ritiene che la valutazione di tali promozioni vada effettuata sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 152/02/CONS.

2. *Service Level Agreement (SLA) e penali dei servizi di interconnessione.*

10. Gli operatori alternativi, con specifico riferimento ai livelli di *assurance* offerti, hanno segnalato che l'attuale procedura di gestione del disservizio non prevede che l'operatore possa fare verifiche sul funzionamento al momento della riconsegna del servizio stesso. Qualora il guasto non sia stato riparato, l'operatore è costretto a sottoporre nuovamente la segnalazione di guasto a Telecom Italia facendo ripartire i termini degli SLA ed i conteggi per le penali. Secondo gli operatori, spesso Telecom Italia chiuderebbe il guasto al solo fine di interrompere gli SLA ed i conteggi delle penali, rilasciando circuiti non funzionanti. Al fine di prevenire tale pratica, gli operatori richiedono la chiusura concordata dei guasti per tutti gli SLA di *assurance*, al fine di impedire la vanificazione dei sistemi di penale.

11. Sul punto, Telecom Italia ha dichiarato di aver condotto un'analisi interna sui principali servizi di interconnessione (CPS, *unbundling*, circuiti parziali e flussi di interconnessione), senza riscontrare alcuna particolare anomalia nei meccanismi di *provisioning* e *assurance*. Telecom Italia, con particolare riferimento all'*assurance*, pur non registrando in modo automatico l'incidenza dei guasti chiusi e riaperti subito dopo, non rileva alcuna anomalia gestionale ed è disposta ad effettuare analisi di dettaglio su eventuali segnalazioni specifiche.

12. L'Autorità, anche in assenza di evidenti anomalie nella gestione dell'*assurance*, rileva che la chiusura concordata dei guasti rappresenta un elemento importante nella gestione dei servizi di interconnessione, i quali, per loro natura, devono essere impiegati in congiunzione ad altri elementi produttivi dalla complessa configurazione al fine di realizzare il servizio finale.

13. L'Autorità ritiene pertanto necessario che, analogamente a quanto già disposto per l'offerta dei circuiti parziali con la delibera n. 3/04/CIR, tutti gli SLA di *assurance* relativi ai servizi di interconnessione debbano includere una procedura di chiusura concordata del guasto che preveda che Telecom Italia segnali all'operatore alternativo l'avvenuto intervento, prima della chiusura dell'attività, affinché questo possa verificare l'effettivo funzionamento del servizio. La segnalazione sospende i termini per il conteggio degli SLA. L'intervento di *assurance* si considera effettivamente chiuso solo a seguito dell'esito positivo della verifica dell'operatore alternativo, mentre in caso di esito negativo il conteggio dei giorni nel calcolo delle penali riprende a partire dalla originaria segnalazione di guasto.

3. *Service Provider Portability (SPP).*

14. Gli operatori hanno segnalato che il manuale delle procedure dell'offerta di riferimento prevede un limite di evasione delle richieste di SPP e definisce i criteri di ripartizione territoriale di tale capacità. Sebbene tale aspetto del *provisioning* non appare nei fatti implementato da parte di Telecom Italia, gli operatori richiedono che sia rimossa ogni limitazione relativa alla capacità di evasione di tale servizio.

15. Sul punto, Telecom Italia ha confermato che il limite in oggetto non è materialmente applicato e che ad oggi non ci sono rifiuti legati al superamento delle soglie in oggetto.

16. L'Autorità rileva che la portabilità del numero non è connessa direttamente ad attività nelle centrali di stadio di linea e pertanto deve essere sottoposta a vincoli meno stringenti di quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato. D'altra parte, anche per i servizi di accesso disaggregato non risulta che i vincoli alla capacità di evasione, ad oggi ancora presenti in offerta di riferimento, ma risalenti alle modalità di avvio del servizio, siano effettivamente adottati da Telecom Italia. Sulla base del fatto che i vincoli di capacità di evasione relativi ai due servizi appaiono ampiamente supe-

rati nei fatti, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia riformuli in offerta di riferimento tali vincoli sulla base delle effettive capacità di evasione relative ai due servizi.

17. Gli operatori richiedono inoltre che Telecom Italia preveda tempi stringenti per il reinstradamento delle numerazioni in caso di portabilità tra due operatori alternativi. Ad oggi il servizio è previsto unicamente per le numerazioni non geografiche ma prevede trenta giorni, mentre non è previsto per le numerazioni geografiche. Ciò rende impossibile o estremamente critica la definizione di accordi di portabilità tra operatori, nonché la portabilità successiva dei numeri.

18. Sul punto Telecom Italia si è dichiarata disponibile ad introdurre un servizio di configurazione dell'instradamento del traffico verso l'OLO *recipient*, il quale impiegando il *routing number* C60, può comunicare a Telecom Italia di aver acquisito la numerazione. Tale servizio di configurazione sarebbe a carico del *recipient* fermo restando che gli oneri del transito tra *donor* e *recipient*, in linea con quanto previsto della modalità di *onward routing*, sono a carico del *donor.*

19. L'Autorità, sulla base di tali premesse, ritiene che Telecom Italia debba prevedere in offerta di riferimento i servizi di reinstradamento del traffico tra operatore *donor* (inclusa la stessa Telecom) ed operatore *recipient* con tempi di fornitura e penali coerenti con i tempi previsti per il servizio di portabilità delle numerazioni geografiche e non geografiche. Con riferimento al servizio di transito associato, da attivarsi in assenza di interconnessione diretta tra *donor* e *recipient*, l'Autorità ritiene che sulla base degli accordi tra *donor* e *recipient*, debba poter essere introdotta una modalità alternativa di fatturazione al *recipient.*

20. Gli operatori segnalano che l'attuale servizio di transito delle numerazioni geografiche offerto da Telecom Italia non consente all'operatore di origine del traffico di controllare gli effettivi costi del servizio di terminazione verso numerazioni geografiche portate su altro OLO. Infatti, Telecom Italia non mette a disposizione degli OLO in modo trasparente il *database* delle numerazioni portate e non consente quindi agli OLO di verificare l'effettiva tariffa di terminazione verso OLO di destinazione fatturata da Telecom Italia. Telecom Italia deve pertanto fornire tale database agli OLO che acquistano servizi di transito al fine di verificare gli importi fatturati. Gli operatori richiedono altresì di poter verificare l'importo del transito stesso avendo a disposizione dettagli di fatturazione circa i servizi di transito effettivamente impiegati.

21. Sul punto, Telecom Italia rileva che con l'adozione delle nuove norme regolamentari sul mercato 9, l'Autorità intende imporre in capo a tutti gli operatori di terminazione l'obbligo di fornire a richiesta il *database* aggiornato dei propri numeri attivi. Telecom Italia intende pertanto fornire tale prestazione quando sarà obbligatoria per ciascun operatore di terminazione. Relativamente alla disponibilità di informazioni di dettaglio sulla fatturazione dei servizi di transito, Telecom Italia sottolinea che in caso di contestazioni sugli importi, gli strumenti contrattuali prevedono la costituzione di una commissione paritetica volta a dirimere eventuali contese. Telecom Italia sottolinea inoltre che modalità di presentazione di dettaglio che evidenzino i piani di infrastruttura degli operatori alternativi raggiunti in terminazione potrebbero comportare la divulgazione agli operatori di originazione di informazioni commerciali riservate sui piani di infrastruttura degli operatori di terminazione.

22. L'Autorità evidenzia che, allo stato, è Telecom Italia a dover garantire, nell'ambito della fornitura dei servizi di transito, ogni evidenza utile alla giustificazione degli importi fatturati agli operatori alternativi, e ciò in applicazione delle normali norme di trasparenza delle fatture per le prestazioni offerte. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba introdurre una modalità a richiesta di fornitura del dettaglio della fatturazione del servizio di transito che permetta all'operatore di verificare l'importo di terminazione relativo alla numerazione terminata ed i livelli di rete interessati dal transito della chiamata stessa. La fornitura di tale dettaglio dovrà essere ristretta alle effettive necessità di verifica dell'operatore richiedente, il quale dovrà pertanto indicare in maniera puntuale la singola chiamata o le singole chiamate oggetto di verifica.

4. *Accesso alle numerazioni non geografiche 12XY.*

23. Gli operatori hanno segnalato che l'offerta di riferimento non riporta le modalità tecniche ed economiche di accesso dei clienti Telecom Italia ai servizi di informazione elenco abbonati di un altro operatore erogati su numerazioni 12XY. Trattandosi di numerazioni non geografiche per le quali esistono obblighi di interoperabilità, gli operatori richiedono l'introduzione in offerta di riferimento del servizio con le medesime modalità previste per le restanti numerazioni non geografiche. Gli operatori richiedono altresì che sia introdotta in offerta di riferimento una modalità tecnica di segnalazione all'interfaccia di rete che consenta la variazione del profilo tariffario nel corso della conversazione, al fine di consentire una corretta gestione dei servizi di *call completion*, che permette agli operatori interconnessi di offrire il reinstradamento delle chiamate variando il regime tariffario in funzione del servizio offerto.

24. Telecom Italia ha segnalato di aver comunicato agli operatori alternativi l'adozione del modello di raccolta per le numerazioni 12XY e delle restanti modalità vigenti per le numerazioni non geografiche. Telecom Italia è pertanto disponibile a modificare l'offerta di riferimento 2006. Di diverso avviso è sull'introduzione di modalità tecniche di interconnessione per la segnalazione del cambio di regime tariffario. Tale prestazione infatti non è ad oggi prevista dalle specifiche tecniche di interconnessione. Telecom Italia ritiene che l'interoperabilità delle numerazioni non geografiche e, in particolare, delle prestazioni accessorie all'accesso alle numerazioni 12XY debba essere oggetto di obblighi

comuni a tutti gli operatori di accesso, di rete fissa e mobile, e non soltanto in capo a Telecom Italia. In tal senso Telecom Italia sarebbe disponibile ad avanzare nelle sedi opportune una proposta tecnica di modifica delle specifiche di interconnessione.

25. L'Autorità, sul punto, intende sottolineare che le numerazioni non geografiche 12XY introdotte dalla delibera n. 15/04/CIR, ai sensi della delibera n. 9/03/CIR, sono da trattarsi a tutti gli effetti regolamentari come le altre numerazioni non geografiche. In tal senso, la scelta della tariffa da praticare all'utente finale spetta all'operatore titolare della numerazione, il quale ha il diritto di sceglierla all'interno dell'insieme di prezzi già configurati per le altre numerazioni non geografiche o di richiedere la configurazione di un apposito prezzo. Il fatturato all'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* della delibera n. 1/00/CIR, spetta integralmente all'assegnatario della numerazione, fatta salva la remunerazione per la fornitura del servizio di raccolta e/o transito ed il ristoro dei costi di fatturazione e rischio insolvenza, come del resto appare anche da quanto considerato al punto A.1 della delibera n. 10/00/CIR. L'Autorità, pertanto, nel confermare che anche le numerazioni 12XY sono soggette alla regolamentazione previgente sulle numerazioni non geografiche, sottolinea che a tali numerazioni va applicato il modello di interconnessione di raccolta, ove la raccolta e la fatturazione sono quelle approvate con l'offerta di riferimento ed i prezzi finali sono scelti dalle griglie tariffarie applicabili a tutte le numerazioni non geografiche. Analogamente, l'Autorità sottolinea che, per le medesime considerazioni, i tempi e le modalità di configurazione delle numerazioni dovranno seguire quelle già previste per le restanti numerazioni non geografiche.

26. In merito alla possibilità di variare le tariffe nel corso della chiamata, l'Autorità ritiene che Telecom Italia e tutti gli operatori di accesso debbano prevedere per alle interfacce di interconnessione modalità di segnalazione che permettano di identificare eventuali cambi di regime tariffario connessi, ad esempio, alla redirezione della chiamata al numero trovato. L'obbligo di prevedere tale prestazione è da intendersi applicabile al fine di una corretta interoperabilità dei servizi su numerazioni non geografiche a tutti gli operatori di accesso fissi e mobili ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *a)* del codice indipendentemente dal significativo potere di mercato degli stessi. I dettagli tecnici di tale meccanismi dovranno essere concordati con gli altri operatori sulla base di una proposta tecnica che Telecom Italia avanzerà entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento. L'Autorità si riserva di intervenire qualora non vengano raggiunti accordi in tempi ragionevoli.

27. L'Autorità rileva inoltre che la prestazione del servizio di consultazione elenco abbonati ha una durata media di circa un minuto. L'implementazione da parte di Telecom Italia di un profilo tariffario in cui il prezzo relativo al primo minuto di servizio sia diverso dal prezzo relativo ai minuti successivi consentirebbe di ridurre i prezzi nella fase di *call completion* anche prima dell'implementazione della prestazione di cambio profilo tariffario nel corso della telefonata, con evidenti vantaggi per i clienti finali. L'Autorità, nelle more della definizione della prestazione di cambio profilo tariffario nel corso della telefonata, ritiene che Telecom Italia debba adottare, su richiesta dell'operatore interconnesso, un profilo tariffario che possa prevedere un prezzo maggiore per il primo minuto di conversazione ed inferiore per i successivi minuti di conversazione.

5. *Surcharge da telefonia pubblica.*

28. Gli operatori segnalano che Telecom Italia ha pubblicato nell'offerta di riferimento 2006 le nuove condizioni di raccolta da telefonia pubblica dalle quali risulta un sovrapprezzo pari a 8,47 €cent/min. Gli operatori evidenziano, inoltre, che la delibera n. 3/04/CIR indicava un valore massimo di 6,15 €cent/min e che Telecom Italia ha ecceduto tale valore massimo praticando 6,37 €cent/min. Gli operatori segnalano inoltre che nel corso del 2005, a partire dal 1° agosto 2005, Telecom Italia ha unilateralmente variato le condizioni della *surcharge* portandole a 7,30 €cent/min. Gli operatori chiedono pertanto che l'Autorità intervenga, da un lato riportando il valore della quota al di sotto del valore massimo originariamente previsto, dall'altro introducendo il sovrapprezzo all'interno di un apposito meccanismo di *network cap.*

29. Con riferimento alle segnalazioni degli operatori, l'Autorità sottolinea che la richiesta di introdurre un meccanismo di *network cap* per tale sovrapprezzo è stata valutata nell'ambito dell'analisi dei mercati 8, 9 e 10, a cui si rimanda per le decisioni di pertinenza. Con riferimento al valore da applicarsi in offerta di riferimento a valere per l'anno in oggetto, l'Autorità ha effettuato un'analisi dei dati contabili di dettaglio prodotti da Telecom Italia, sul servizio in oggetto, effettuando riscontri con i dati di contabilità regolatoria per gli anni 2002, 2003 e 2004. Sulla base di evidenze dei costi e degli andamenti degli stessi, della stima del traffico da telefonia pubblica per il 2005 e 2006, l'Autorità, in applicazione della delibera n. 12/05/CIR, ritiene che il prezzo da applicarsi per il 2006 non possa essere superiore a 7,30 €cent/min.

6. *Remunerazione per l'impiego della rete prima dell'invio del criterio di risposta.*

30. Gli operatori alternativi segnalano che Telecom Italia ha introdotto in offerta di riferimento la possibilità di addebitare all'operatore interconnesso un importo forfetario per la remunerazione della propria rete d'accesso prima dell'invio del criterio di risposta nel caso di accesso alle numerazioni non geografiche (NNG) degli OLO. Gli operatori evidenziano altresì, che i contratti di interconnessione stipulati con Telecom Italia identificano nelle «chiamate andate a buon fine» il traffico oggetto di fatturazione. Gli operatori alternativi ritengono che la richiesta di Telecom Italia di ottenere tale remunerazione sia priva di alcun pregio normativo in quanto l'invio ritardato del criterio di rispo-

sta corrisponde, per alcuni servizi (quali il 163 e 164) e alcuni tipi di tassazione (es. la tassazione con modalità forfetaria) ad una disposizione regolatoria corrispondente alla necessità di non addebitare al chiamante alcun importo prima della effettiva fruizione del servizio, rilevando che in tale periodo si ha un impegno non oggetto di remunerazione anche a carico della rete dell'operatore alternativo. Di conseguenza, gli operatori alternativi chiedono l'eliminazione dell'intero paragrafo dopo le tabelle 13 e 14 dell'offerta di riferimento.

31. Sul punto Telecom Italia ha segnalato che, nel caso di accesso da rete di Telecom Italia a numeri verdi di alcuni operatori, questi ultimi adottano un comportamento non in linea con la normativa tecnica di riferimento e consistente nel generare un criterio di risposta ritardato rispetto al momento dell'effettiva connessione, provocando un illecito vantaggio per essi stessi con danno per Telecom Italia. In particolare, Telecom Italia evidenzia che tale fenomeno si verifica prevalentemente nel caso di accesso a piattaforme per la gestione di carte telefoniche prepagate «a codice» e quindi a fonie pre-registrate che guidano il chiamante all'utilizzo delle stesse. Secondo Telecom Italia, molto frequentemente viene fornita da Telecom Italia agli operatori la prestazione di «*en block*» che permette al cliente chiamante di inviare in un'unica sequenza di cifre tutti i codici suddetti (codice 800uuuuuu + pin code + numero del chiamato) senza inutili attese.

32. Telecom Italia ritiene che per tali servizi, al fine di rispettare la normativa tecnica, si dovrebbe prevedere la generazione del criterio di risposta nel momento in cui viene raggiunta la piattaforma del servizio ed erogata la prima fonia al cliente chiamante. Telecom Italia evidenzia, che essendo i «cartellini di chiamata» legati al criterio di risposta, una posticipazione dell'invio del criterio di chiamata comporta una riduzione dell'indicazione del tempo di conversazione. Conseguentemente, Telecom Italia subirebbe danni sia per il minor ricavo di interconnessione, sia in quanto gli operatori alternativi avendo minori costi possono presentare offerte più favorevoli nel mercato delle carte prepagate.

33. Un operatore ritiene che la pratica di ritardare il criterio di risposta sarebbe legittimo e finalizzato a non addebitare al cliente i costi di un servizio prima della corretta informativa sul costo e della effettiva fruizione del medesimo. Al contrario ritiene che la remunerazione nella fase «interattiva», propedeutica alla fruizione del servizio, costituirebbe un indebito vantaggio competitivo a favore di Telecom Italia, la quale fornisce, in esclusiva, servizi di traffico internazionale prepagato da cabina pubblica attraverso carte a banda magnetica e lettori di telefonia pubblica che non prevedono tale fase «interattiva». Tali apparati infatti leggono le tariffe specifiche direttamente della banda magnetica della carta prepagata e consentono a Telecom Italia di offrire servizi con minori costi relativi di traffico e più agevolmente fruibili dall'utente finale (che non digita codici).

34. Sul punto, Telecom Italia ha evidenziato di non avere obblighi di fornitura del servizio di accesso ai sistemi di gestione delle carte da telefonia pubblica. L'imposizione di un obbligo di offerta relativamente ad un tale servizio all'ingrosso, secondo Telecom Italia, non può non avvenire che attraverso l'analisi del mercato al dettaglio delle carte prepagate. Poiché i servizi offerti con le carte prepagate non sono stati analizzati nell'ambito dei mercati rilevanti, Telecom Italia non ritiene che possa configurasi alcun obbligo in materia.

35. L'Autorità ha rilevato che, allo stato, non esistono previsioni regolamentari specificamente mirate a definire il momento a partire dal quale debba essere avviata la fatturazione dei servizi a traffico offerti in interconnessione.

36. A riguardo, l'Autorità ritiene che solo l'invio del criterio di risposta possa rappresentare, ad oggi, l'elemento di segnalazione che dà avvio alla tariffazione agli utenti finali ed all'interconnessione. Il criterio di risposta da parte dell'operatore interconnesso deve essere inviato quanto prima ed, in linea generale, all'inizio della fonia del centro servizi, affinché si abbia, per le conversazioni andate a buon fine, la massima corrispondenza, per quanto possibile, tra la durata di occupato e la durata di conversazione.

37. Su tali basi, l'Autorità ritiene che non possa essere consentita in offerta di riferimento, nel caso di accesso alle numerazioni non geografiche degli operatori alternativi, la facoltà a Telecom Italia di addebitare all'operatore interconnesso un importo per la remunerazione dell'uso della rete prima dell'invio del criterio di risposta. La tariffazione di servizi dovrebbe infatti rispondere a criteri oggettivi e misurabili di uso delle risorse e di erogazione del servizio fornito al cliente. Eventuali comportamenti fraudolenti da parte degli operatori alternativi non possono essere sanzionati da Telecom Italia stessa, ma devono essere risolti attraverso azioni di contenzioso, eventualmente dinnanzi all'Autorità. Di conseguenza si ritiene debba essere eliminato quanto al paragrafo dopo le tabelle 13 e 14 in offerta di riferimento ove si recita «Qualora si rilevi un comportamento anomalo da parte dell'operatore consistente nel ritardare l'invio di detto criterio, Telecom Italia provvederà alla valorizzazione del traffico sulla base della durata dell'occupazione».

38. Per quanto riguarda la definizione del momento dell'invio del criterio di risposta all'interconnessione, l'Autorità sottolinea che tale segnalazione debba essere inviata, di norma, senza ritardo ed in corrispondenza dell'inizio dell'effettiva fatturazione all'utente finale. Per le numerazioni per le quali è previsto un messaggio gratuito obbligatorio ai sensi della normativa vigente, l'inoltro del criterio di risposta deve avvenire al termine dello stesso, in corrispondenza dell'inizio della fatturazione al cliente finale. Per numerazioni non gratuite per le quali il messaggio gratuito obbligatorio non è previsto, vale il principio generale che le fatturazioni all'interconnessione e quelle all'utente finale debbano

essere associate e che l'invio del criterio di risposta deve avvenire in corrispondenza dell'inizio dell'erogazione del servizio.

39. Caso a parte è quello delle numerazioni gratuite, dove la fatturazione al cliente finale è o assente o indipendente dai sistemi di fatturazione dell'operatore di accesso. In tali casi, l'Autorità ritiene che in linea generale il criterio di risposta debba essere inviato all'avvio della fonia del centro servizi raggiunto, anche in assenza di fatturazione al cliente finale tramite l'operatore di accesso.

40. Per quanto concerne la legittimità di ritardare l'invio del criterio di risposta nelle chiamate da numeri 800 da telefonia pubblica e la richiesta di poter accedere alle modalità di fatturazione che Telecom Italia adotta per le proprie carte prepagate, l'Autorità evidenzia che Telecom Italia, in quanto proprietaria della totalità delle postazioni di telefonia pubblica, è l'unico operatore che può implementare la prestazione in oggetto, e che tale prestazione effettivamente comporta un vantaggio commerciale ed un minor costo minutario per Telecom Italia per l'assenza della parte «interattiva»; la previsione del servizio in oggetto non è correlata all'esame del mercato delle carte prepagate, queste ultime sono infatti fruibili da diverse forme di accesso e non necessariamente da postazioni di telefonia pubblica; nell'ambito del mercato della raccolta l'Autorità ha analizzato le modalità di fornitura del servizio da apparati da telefonia pubblica rilevando la necessità di imporre un obbligo in tal senso al fine di garantire una corretta parità di trattamento tra operatori alternativi e divisioni commerciali di Telecom Italia anche nell'offerta di servizi da postazione di telefonia pubblica.

41. Tanto considerato, l'Autorità ritiene che nei soli casi di accesso da telefonia pubblica su numerazione 800, nelle more dell'introduzione da parte di Telecom Italia di un servizio che consenta agli operatori alternativi l'impiego dei sistemi di carte a banda magnetica a tariffazione specifica, gli operatori interconnessi possano inviare il criterio di risposta al termine della fase interattiva, ove questa rientri nelle medesime tempistiche previste ai sensi dalla normativa vigente per i messaggi di presentazione gratuiti obbligatori nel caso delle numerazioni non geografiche per servizi a sovrapprezzo. Tale previsione dovrà essere rivista a seguito della disponibilità di una offerta *wholesale* in grado di consentire la replicabilità delle offerte di Telecom Italia.

7. *Call completion to busy subscriber (CCBS).*

42. Gli operatori segnalano che l'offerta di riferimento di Telecom Italia prevede notevoli criticità per la prestazione di richiamata su occupato (fornita regolarmente per le chiamate gestite in interconnessione diretta) nel caso di chiamate in transito originate da reti di altri operatori. Per tale situazione, infatti, Telecom Italia, in assenza di specifiche tecniche, rimanda ad accordi negoziali con gli operatori di transito interessati, contemplando comunque «l'esigenza tecnica e gestionale di utilizzare flussi di interconnessione dedicati tra Telecom Italia e l'operatore terzo di transito». Secondo gli operatori, quanto previsto in offerta di riferimento da Telecom Italia determina una sostanziale limitazione alla possibilità di offrire servizi di transito da parte di operatori terzi, limita l'interoperabilità dei servizi avanzati all'interfaccia di interconnessione e non è in linea con quanto già previsto alla delibera n. 1/05/CIR, ove la prestazione doveva essere offerta in modo non discriminatorio.

43. Telecom Italia rileva che le modalità effettivamente adottate in sede di implementazione prevedono non flussi dedicati bensì fasci logici dedicati. È pertanto possibile per l'operatore interconnesso frazionare il flusso sulla base della effettiva capacità da dedicare al transito e di quella da dedicare alla terminazione. Telecom Italia evidenzia inoltre che anche a causa della mancanza di standard tecnici è necessaria la negoziazione commerciale tra operatore di originazione e Telecom Italia stessa, al fine di mettere a punto i dettagli del servizio. Telecom Italia evidenzia infine che l'attuale modalità implementata, grazie alla flessibilità data dai fasci logici, comporta solo inefficienze marginali e che ad oggi, qualora si passasse ad una soluzione con fasci condivisi, si incorrerebbe nel fatto che un utente che origina la chiamata da una rete con cui Telecom Italia non ha implementato il servizio ascolterebbe il messaggio di invito ad attivare la prestazione di richiamata su occupato senza tuttavia che la stessa possa funzionare.

44. Sul punto l'Autorità ritiene necessario sottolineare che Telecom Italia ha l'obbligo di fornire all'interfaccia di interconnessione, anche agli operatori di transito, qualsiasi funzionalità necessaria per replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali. Richiedere per il traffico in transito flussi separati al fine di garantire solo su tali flussi le prestazioni avanzate di interconnessione ha come effetto quello di limitare la competitività dei servizi di transito degli altri operatori. Evidentemente, l'adozione di fasci logici in luogo di flussi fisici rappresenta già un passo nella giusta direzione in quanto aumenta l'uso efficiente delle risorse trasmissive.

45. Con riferimento specifico alla prestazione di richiamata su occupato, l'Autorità ritiene che l'uso della prestazione CCBS (*call completion to busy subscriber*) in caso di servizi di transito offerti da operatori alternativi sia analogo allo scenario di rete descritto nella specifica ETSI 300 356-18 paragrafo 9.3, ove il comportamento delle *switch* di transito è assimilabile allo *switch* di una rete di un operatore di un servizio di transito. L'Autorità non rileva motivazioni sostanziali di natura tecnica che possano aver impedito la definizione all'interfaccia di interconnessione di meccanismi di segnalazione tali da consentire l'uso condiviso dei flussi preesistenti con il traffico di transito in presenza di funzioni di CCBS, come già disposto dalla delibera n. 1/05/CIR.

46. In tale ottica la soluzione di adottare flussi logici separati in luogo di fasci distinti, deve considerarsi transitoria e propedeutica alla definizione di una moda-

lità di impiego dei flussi completamente condivisa. A tal fine, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba farsi promotrice di una proposta tecnica volta a consentire l'uso condiviso dei flussi di interconnessione con il traffico in transito in presenza di funzioni di CCBS, da concordare con gli operatori interessati. Nelle more della definizione di tale modalità tecnica, Telecom Italia adotta in offerta di riferimento la modalità di condivisione dei flussi basata su fasci logici dedicati in luogo della modalità basata su flussi dedicati.

8. *Accesso abbonati Telecom Italia ai servizi su NNG di altro operatore.*

47. Gli operatori hanno segnalato che l'offerta di riferimento di Telecom Italia, per la configurazione dei prezzi fuori dalle griglie, a pag. 8 dell'offerta di fatturazione e rischio insolvenza, rimanda a condizioni commerciali, nonostante riporti correttamente in tabella il prezzo per la configurazione.

48. Telecom Italia evidenzia che il riferimento alle condizioni commerciali è legato alla fornitura di SLA migliorativi opzionali che prevedono la configurazione in tempi inferiori ai trenta giorni.

49. L'Autorità, in linea con quanto già espresso con la delibera n. 3/04/CIR, ritiene che le condizioni di configurazione dei prezzi delle numerazioni debbano essere integralmente incluse in offerta di riferimento e non lasciate a negoziazioni. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba eliminare il passo in oggetto dall'offerta di riferimento, ovvero esplicitare quali prestazioni opzionali sono effettivamente disponibili per la configurazione di nuovi prezzi.

50. Gli operatori evidenziano che Telecom Italia segnala l'apertura delle proprie numerazioni non geografiche con un preavviso di soli dieci giorni, ciò al fine di consentire a questi ultimi di configurare gli instradamenti e la fatturazione consentendo l'interoperabilità dei servizi. Gli operatori sottolineano tuttavia che Telecom Italia richiede, in caso di apertura di numerazioni non geografiche su rete OLO, trenta o novanta giorni di preavviso per configurare i propri instradamenti e la fatturazione dei servizi. Gli operatori sottolineano che tale asimmetria nelle tempistiche riduce notevolmente la flessibilità commerciale degli OLO nei servizi offerti su numerazioni non geografiche e rappresenta un vantaggio commerciale per Telecom Italia non giustificato da reali motivazioni tecniche.

51. Sul punto Telecom Italia evidenzia che il preavviso di dieci giorni discende da disposizioni regolamentari e che nei fatti, Telecom Italia tende a dare agli operatori alternativi notizia dell'apertura delle proprie numerazioni circa trenta giorni prima della loro effettiva apertura. Tempi di preavviso più ristretti sono eventualmente previsti per numeri impiegati saltuariamente (ad esempio, da trasmissioni televisive). In tali casi il preavviso di trenta giorni viene dato solo alla prima apertura, mentre le successive riaperture della numerazione sono comunicate con preavvisi più brevi.

52. L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento portando a quindici giorni il tempo minimo di preavviso con cui comunica agli operatori alternativi l'apertura delle proprie numerazioni non geografiche, prevedendo nel messaggio di notifica l'indicazione delle numerazioni aperte o modificate e dei relativi prezzi.

53. Gli operatori segnalano che Telecom Italia impone l'adozione della propria carta delle garanzie anche quando l'operatore dispone di una propria carta già comunicata agli organi competenti. Telecom Italia evidenzia di aver da tempo previsto l'adozione della propria carta solo nei casi in cui l'operatore ne sia sprovvisto.

54. L'Autorità sottolinea che l'applicazione della carta dei servizi di Telecom Italia (non più delle garanzie) per l'accesso a NNG di altro operatore è legittima soltanto nel caso in cui l'OLO non disponga di una carta dei servizi valida. D'altro canto, ai sensi della delibera n. 179/03/CSP, tutti gli operatori hanno l'obbligo di dotarsi di una carta dei servizi e di comunicarla all'Autorità. Si ritiene pertanto che Telecom Italia debba rimuovere in offerta di riferimento ogni riferimento all'applicazione della propria carta dei servizi, rimandando all'azione di vigilanza dell'Autorità i casi in cui l'operatore ne sia sprovvisto.

55. Gli operatori evidenziano che Telecom Italia ha imposto in offerta di riferimento l'inserimento per tutte le numerazioni non geografiche di un messaggio di presentazione. Telecom Italia, sul punto, dichiara la propria disponibilità a chiarire che l'obbligo è presente solo nei casi previsti dalla normativa. L'Autorità sottolinea che il messaggio di presentazione è obbligatorio solo per le numerazioni indicate dalla delibera n. 9/03/CIR e dal decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145, e ritiene pertanto che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento modificando il punto in oggetto.

56. Secondo gli operatori Telecom Italia non permetterebbe nella propria offerta di riferimento di adottare tariffe *retail* differenziate per i singoli numeri non geografici, ma imporrebbe un prezzo unico a ciascun arco di numerazione oggetto di configurazione, impedendo così una corretta competizione nel mercato dei servizi su numerazioni non geografiche.

57. Telecom Italia evidenzia che la limitazione in oggetto, rappresentata all'Autorità in occasione delle approvazioni delle offerte di riferimento 2004 e 2005, dipende da motivazioni tecniche difficilmente superabili. Le attuali modalità di fatturazione avvengono infatti sulla base dell'analisi delle decamigliaia e non sul singolo numero. Una modifica in tal senso, comporterebbe un aggiornamento di tutti i nodi SGU ed investimenti difficilmente proporzionati al beneficio che l'obbligo comporterebbe.

58. L'Autorità, preso atto della difficoltà tecnica rappresentata da Telecom Italia, sottolinea tuttavia che quanto previsto in offerta di riferimento, oltre che penalizzante nei confronti degli operatori alternativi, non è in linea con quanto già previsto dalla delibera

n. 9/03/CIR in materia di numeri in decade 7, e ritiene pertanto che Telecom Italia debba consentire, ove non diversamente previsto dalla normativa, la configurazione di prezzi diversi sulle singole numerazioni non geografiche all'interno dello stesso decamigliaio, modificando pertanto l'offerta di riferimento in tal senso. Nell'impossibilità di dare seguito immediato alla disposizione in oggetto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pianificare la predisposizione graduale della funzione richiesta nell'ambito delle normali attività di gestione e aggiornamento dei sistemi hardware e software, al fine di consentire in un tempo ragionevole, la possibilità di diversificare i prezzi delle numerazioni non geografiche per singolo numero.

59. Alcuni operatori hanno segnalato che i tempi di configurazione dei prezzi delle numerazioni ed il contributo richiesto da Telecom Italia per la configurazione dei prezzi delle numerazioni fuori griglia risultano eccessivi e talvolta sottoposti a condizioni commerciali vessatorie (per le numerazioni 12XY, ad esempio). In merito alle tempistiche di configurazione proposte in offerta di riferimento, gli operatori segnalano che queste debbano essere ridotte nel rispetto del principio di parità di trattamento al fine di consentire la replicabilità delle prestazioni che l'incumbent offrirebbe alle proprie divisioni commerciali (15 giorni).

60. In merito al prezzo di € 30.000 richiesto da Telecom Italia per la configurazione delle numerazioni fuori griglia, gli operatori sostengono che tale importo, da un lato è richiesto abusivamente anche per prezzi già configurati (ad es. per numerazioni 12XY), dall'altro appare non effettivamente orientato ai costi così come previsto dall'art. 3, comma 2, lettera d, della delibera n. 11/03/CIR.

61. Gli operatori richiedono, inoltre, che sia imposto l'obbligo di pubblicare tempestivamente l'aggiornamento delle griglie tariffarie da applicare a tutte le numerazioni non geografiche, ossia ogni volta che è prevista una nuova configurazione sulla rete della stessa.

62. Telecom Italia sottolinea che la configurazione dei prezzi delle numerazioni in quindici giorni è offerta anche agli operatori alternativi secondo listini commerciali a condizioni non discriminatorie e che il prezzo di tale prestazione è commensurato all'impiego delle risorse anche umane necessarie al conseguimento del risultato. Evidentemente qualora si adottassero tempi standard di quindici giorni il dimensionamento e l'organizzazione delle risorse dovrebbero cambiare comportando un incremento dei costi corrispondenti.

63. Con riferimento all'aggiornamento delle griglie tariffarie, Telecom Italia sottolinea di aver provveduto all'unificazione delle griglie dei prezzi ed alla pubblicazione sul sito *web* di Telecom Italia. Per quanto riguarda eventuali ritardi nelle modifiche delle griglie, Telecom Italia non rileva nuove configurazioni se non relativamente a servizi 12xy, i cui prezzi sono stati comunque inseriti in griglia a seguito dell'adozione della regolamentazione per le numerazioni non geografiche per tali numerazioni.

64. L'Autorità, nel confermare che il servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni debba avvenire a condizioni orientate al costo, trasparenti e non discriminatorie, ritiene che Telecom Italia debba pubblicare sul proprio sito dedicato ai servizi wholesale, entro cinque giorni lavorativi dalla modifica, l'aggiornamento delle griglie tariffarie da applicarsi a tutte le numerazioni non geografiche.

65. Con riferimento alla configurazione dei nuovi prezzi non in griglia, l'Autorità ritiene ragionevole che gli operatori debbano provvedere ad un sostanziale riallineamento dei tempi necessari alla configurazione delle numerazioni e degli instradamenti, al fine di conseguire la completa simmetria nelle modalità di preavviso nella configurazione delle numerazioni.

66. L'Autorità, sulla base delle giustificazioni di costo prodotte da Telecom Italia, ritiene necessario che Telecom Italia riformuli, per il 2006, il prezzo della prestazione di configurazione dei prezzi delle numerazioni, prevedendo modalità più efficienti per la realizzazione della prestazione. Appare infatti che quanto indicato da Telecom Italia in termini di risorse di personale necessarie per l'espletamento della prestazione possa essere ulteriormente efficientato con l'impiego di sistemi di configurazione maggiormente automatizzati.

67. In relazione alle condizioni economiche relative alla prestazione del servizio di fatturazione, gli operatori evidenziano che Telecom Italia ha previsto un valore di fatturazione pari al 9,1% dell'importo fatturato alla clientela chiamante. Tale valore, secondo gli operatori alternativi, non risulta essere in linea con il valore vigente pari a 2,9%. Gli operatori evidenziano che tale valore è stato ribadito anche nella delibera n. 1/05/CIR, secondo cui un valore superiore al 2,9% potrà essere determinato solo a seguito di uno specifico approfondimento istruttorio a cura dell'Autorità. Alcuni operatori evidenziano inoltre che il valore relativo alla quota di fatturazione in altri Paesi europei è significativamente più basso di quello richiesto da Telecom Italia. In particolare, un operatore rileva che le condizioni di fatturazione richieste da Telecom Italia variano dal 9% al 13%, mentre quelle che lo stesso operatore paga a B.T. in Gran Bretagna oscillano tra l'1% ed il 2,5%. Secondo gli operatori il valore richiesto da Telecom Italia risulterebbe non giustificato dall'orientamento al costo ed abnorme rispetto alla prassi in altri Paesi.

68. Telecom Italia fa rilevare che l'Autorità, con la delibera n. 1/05/CIR, nell'approvare il valore di fatturazione a 2,9% aveva previsto l'avvio di una istruttoria specifica volta ad accertare pertinenza e modalità di attribuzione dei costi relativi al servizio di fatturazione. Tale istruttoria specifica, alla data, nonostante le istanze avanzate da Telecom Italia, non risulta sia stata ancora avviata. In mancanza della succitata istruttoria, Telecom Italia ritiene che la modalità di imputazione dei propri costi al servizio di fatturazione sia corretta e pertanto conferma il valore proposto in offerta.

69. L'Autorità, relativamente alle condizioni economiche del servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia a servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore, nel corso del procedimento istruttorio, ha chiesto a Telecom Italia il costo totale della fatturazione per i servizi a traffico per gli esercizi contabili 2004 e 2005, disaggregato per centri di costo riscontrabili in contabilità regolatoria, la quota del costo totale attribuito ai servizi non geografici distinta per decadi 1, 4, 7 ed 8, con dettaglio dei criteri di ripartizione, il fatturato per gli anni 2004 e 2005 per i servizi a traffico, articolato per decadi, il dettaglio delle quote di fatturato per conto terzi per le decadi 7 ed 8, i volumi minutari di traffico e numero di chiamate per agli anni 2004 e 2005 disaggregato per le decadi 1, 4, 7 ed 8, ed il dettaglio delle chiamate di cui al punto precedente relativamente alle numerazione di altro operatore per le decadi 7 ed 8.

70. In mancanza di informazioni relative all'esercizio contabile 2005, Telecom Italia ha fornito le informazioni richieste unicamente per l'anno 2004. Da tali informazioni, e dai dati di contabilità regolatoria 2004, si evince che la quota del 9,1% richiesta da Telecom Italia, è composta dal 6,6% per attività di «prevenzioni frodi - *service providers*», dal 2,3% per attività di «Gestione dati ed emissione bollette» e dallo 0,2% di costi specifici per OLO. Contestualmente, Telecom Italia rilevava che le metodologie di attribuzione dei costi, quali quelle adottate dalla delibera n. 2/03/CIR per i costi di prevenzione frodi, si porrebbero in contrasto con il principio di causalità dei costi impiegato nei *driver* adottati da Telecom Italia nella propria contabilità e che il revisore contabile KPMG ha verificato relativamente alla contabilità 2001.

71. L'Autorità ha altresì analizzato i conti economici relativi alla contabilità 2004 di Telecom Italia, i dati prodotti da Telecom Italia relativamente all'emissione dei bollettini di pagamento nell'ambito della valutazione del costo netto del servizio universale, ed i valori di fatturazione praticati da Gran Bretagna, Spagna ed Irlanda riportati in percentuale sul ricavo della chiamata. L'Autorità ha altresì analizzato i dati di contabilità di Telecom Italia relativi agli anni 2002 e 2003.

72. L'analisi dei dati raccolti evidenzia, rispetto al 2003, una riduzione dei costi totali di fatturazione di circa il 10% e dei ricavi di fatturazione per numeri non geografici del 17%. L'Autorità stima che, adottando le medesime metodologie impiegate con la delibera n. 2/03/CIR, la quota di fatturazione da praticare per il 2006 non possa eccedere il 3,1% dell'importo fatturato e ritiene pertanto che Telecom Italia debba riformulare tale valore in offerta di riferimento.

9. *Servizi di ULL/SA, co-locazione fisica e virtuale, canale virtuale permanente.*

73. L'Autorità, in considerazione del fatto che le offerte dei servizi di *unbundling* e di co-locazione sono attualmente in riesame ai sensi di quanto alla delibera n. 4/06/CONS, e che le eventuali modifiche dell'offerta ai sensi della presente delibera avrebbero validità per il solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e l'entrata in vigore della delibera n. 4/06/CONS, ritiene, in tale sede, non necessario intervenire sui servizi in oggetto per quanto non già previsto e rinvia eventuali modifiche agli esiti del riesame dell'offerta pubblicata ai sensi della delibera n. 4/06/CONS. Analogamente, per il servizio di canale virtuale permanente, l'Autorità, per quanto non già previsto, rimanda ulteriori modifiche sull'offerta alle analisi condotte ai sensi della delibera n. 34/06/CONS.

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia

1. Sono approvate le condizioni economiche dell'offerta di riferimento presentata in data 28 ottobre 2005 da Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2006, relativamente ai servizi inclusi nei panieri di *network cap*, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, le condizioni economiche dei servizi non inclusi nei panieri di *network cap* sono approvate sino alla verifica dei costi sottostanti tali condizioni economiche.

Art. 2.

Adeguamento dell'offerta di riferimento di Telecom Italia

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative ai panieri A, B e C a partire dai prezzi approvati in offerta 2005 applicando rispettivamente i seguenti vincoli di cap: -1,22%, -1,01%, -0,97%.

2. Le condizioni di SLA di assistenza tecnica dei servizi di interconnessione prevedono la chiusura concordata del guasto, consentendo all'operatore alternativo di verificare l'effettivo funzionamento del servizio ripristinato. I conteggi relativi alle penali sono sospesi per la sola durata necessaria alla verifica del ripristino del servizio.

3. La capacità di evasione degli ordinativi di SPP e di fornitura dei servizi di *unbundling* riportata in offerta di riferimento viene adeguata alle effettive capacità di evasione attualmente in essere.

4. L'offerta di riferimento, in linea con quanto alla delibera n. 4/CIR/99, prevede la prestazione di configurazione del reinstradamento del transito per le numerazioni portate (geografiche e non) con SLA allineati ai tempi previsti per la prestazione di portabilità del

numero e relative penali. L'offerta dei servizi di configurazione del reinstradamento adotta il routing number C60 previsto dalla specifica tecnica 763-1.

5. L'offerta di riferimento, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, prevede la fornitura, su richiesta dell'operatore interconnesso, del dettaglio delle fatture dei servizi di transito tale da consentire la verifica, per singola chiamata, dell'importo di terminazione relativo alla numerazione e dei livelli di rete interessati dal transito della chiamata stessa.

6. L'offerta di riferimento, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 10/00/CIR, contempla per l'accesso alle numerazioni 12xy di altro operatore le medesime condizioni di interconnessione (modello di raccolta, prezzi delle numerazioni, fatturazione ed insolvenza) previste dal servizio di raccolta verso numerazioni non geografiche.

7. Il prezzo massimo per il servizio di surcharge da telefoni pubblici per l'anno 2006 è di 7,30 €cent/min.

8. Telecom Italia elimina dall'offerta di riferimento la previsione di valorizzare il traffico sulla base della durata dell'occupazione in caso di «comportamenti anomali». La fatturazione dei servizi all'ingrosso parte dall'inoltro del criterio di risposta.

9. Nel caso di raccolta da telefonia pubblica su numerazione in decade 8, gli operatori inviano il criterio di risposta entro un tempo non superiore a quello previsto nel caso di messaggi di presentazione obbligatori per numerazioni a sovrapprezzo. Tale previsione viene rivista a valle dell'introduzione da parte di Telecom Italia di un'offerta all'ingrosso per l'accesso ai sistemi di fatturazione di telefonia pubblica tramite carte prepagate con tariffe sulla banda magnetica.

10. L'offerta di riferimento prevede modalità di condivisione dei flussi di interconnessione tra traffico in transito che richiede la prestazione CCBS ed altro traffico di terminazione con l'ausilio di fasci logici dedicati. A valle della definizione di modalità tecniche relative all'uso di fasci logici condivisi, Telecom Italia adegua la propria offerta.

11. Telecom Italia rimuove dall'offerta di riferimento la possibilità di negoziazioni commerciali relative alla configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche ed introduce in offerta le modalità opzionali di configurazione ad oggi fornite.

12. Telecom Italia prevede che l'apertura di proprie nuove numerazioni non geografiche avvenga con un preavviso di almeno quindici giorni agli operatori interconnessi, indicando nel messaggio di notifica le numerazioni aperte e o modificate ed, ove necessario, i relativi prezzi da fatturare agli utenti finali.

13. Telecom Italia rimuove dall'offerta di riferimento l'obbligo di adozione della propria carta delle garanzie per le numerazioni non geografiche di altro operatore.

14. Telecom Italia elimina dall'offerta di riferimento l'obbligo di messaggi di presentazione per i servizi su numerazioni non geografiche per i quali non è obbligatorio ai sensi della delibera n. 9/03/CIR e del decreto ministeriale n. 145 del 2006.

15. Telecom Italia prevede la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito web dei prezzi applicabili a tutte le numerazioni non geografiche entro cinque giorni lavorativi dalla loro effettiva configurazione nei sistemi.

16. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche sulla base delle considerazioni di cui in premessa.

17. Il prezzo massimo per il servizio di fatturazione per numerazioni non geografiche, in linea con i principi adottati con la delibera n. 2/03/CIR, è fissato al 3,1%.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente art. 2 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove diversamente specificato.

2. Telecom Italia propone una specifica tecnica relativa alla segnalazione per la prestazione di modifica di regime tariffario nel corso della connessione. La proposta di Telecom Italia è concordata con gli operatori interconnessi ed adottata da tutti gli operatori di accesso di rete fissa e mobile per la raccolta da numerazioni non geografiche di altri operatori, a richiesta di questi ultimi.

3. Telecom Italia propone una specifica tecnica relativa alla segnalazione per la prestazione di CCBS su fasci logici condivisi tra traffico in transito ed in terminazione. La proposta di Telecom Italia è concordata con gli operatori interconnessi ed adottata, a richiesta del contro interessato, da tutti gli operatori. Analoga previsione si applica ai restanti servizi supplementari offerti all'interfaccia di interconnessione in caso di contrasti su aspetti implementativi non trattati nelle specifiche tecniche.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato A), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 30 maggio 2006

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - D'ANGELO

Allegato A) alla delibera n. 19/06/CIR

	Pesi	*Variazione spesa*	*Valore medio*	*Valore Obiettivo Cap*
Paniere A – SGU			**-1,01%**	**-1,22%**
Raccolta via SGU	28,70%	-1,01%		
Raccolta via SGU D7	8,0%	-1,01%		
Raccolta forfettaria SGU	2,9%	-1,01%		
Terminazione via SGU	23,66%	-1,01%		
Transito via SGU	0,02%	-0,99%		
Kit di interconnessione	24,50%	-1,01%		
Flussi di interconnessione	8,90%	-1,02%		
Accessi DSS1 a 2Mbps	0,54%	-1,01%		
Flussi DSS1	0,00%	-1,01%		
Circ. parz. non a ceiling	2,80%	-1,01%		
Paniere B – SGD e SGT			**-0,81%**	**-1,01%**
Raccolta via SGD	17,08%	-0,81%		
Raccolta via SGT	19,12%	-0,81%		
Raccolta forfettaria SGD	2,32%	-0,81%		
Raccolta forfettaria SGT	2,60%	-0,81%		
Terminazione via SGD	2,32%	-0,81%		
Terminazione via SGT	52,91%	-0,81%		
Transito via SGD	2,67%	-0,81%		
Transito via SGT	0,99%	-0,83%		
Paniere C - 2 SGT			**-0,72%**	**-0,97%**
Raccolta doppio SGT	2,26%	-0,72%		
Terminazione doppio SGT	3,91%	-0,72%		
Transito doppio SGT	1,46%	-0,72%		
Accesso alle Cable Station	0,00%	-		
Instrad. vs estero da SGT	0,54%	-1,18%		
Instrad. vs estero da CI	91,83%	-0,72%		

Paniere D - Contributi			**7,31%**	**7,31%**
Contr. SPP (Number Portability)	1,40%	7,30%		
Contr. Attiv. CPS	32,23%	7,33%		
Contr. Config. codici CPS	0,95%	7,31%		
Contrib. per Circ. Parz.	2,02%	7,31%		
Contrib. Acc. Disaggr. Rete loc. (ULL)	37,35%	7,30%		
Contr. Acc. Disaggr. Sottorete loc. (Sub-loop ULL)	0,00%	-		
Contr. Acc. Cond. Rete distrib. (Shared Access)	8,43%	7,31%		
Contr. Qualificazione xDSL per ULL e Shared Access	7,14%	7,34%		
Contr. Qualificazione xDSL per Subloop Unbundling	0,00%	-		
Contr. Canale Numerico	0,00%	-		
Contr. Prolung. Accesso	0,00%	-		
Contr. Aggiuntivi Acc. Disaggr. Rete Loc. (ULL)	0,03%	7,30%		
Contr. Aggiuntivi Acc. Disaggr. Sottorete Loc. (Subloop ULL)	0,00%	-		
Contr. Aggiuntivi Acc. Condiviso (Shared access)	0,00%	-		
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Rete distrib. (ULL)	8,85%	7,30%		
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Sottorete distrib. (Subloop ULL)	0,00%	-		
Contr. Disatt. Acc. condiviso Rete distrib. (Shared Access)	0,59%	7,30%		
Contr. Disatt. Canale Numerico	0,00%	-		
Contr. Disatt. Prolung. Accesso C.Numerico	0,00%	-		

06A06054

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 14 giugno 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Vista la delibera n. 115 del 28 marzo 2006 con la quale il Consiglio di amministrazione, nell'approvare alcune modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture amministrative centrali di Ateneo, comprendenti anche la sostituzione della dizione «direttore amministrativo vicario» con «vice direttore amministrativo», ha presentato al Senato accademico, ai sensi dell'art. 51.2 dello statuto, la necessaria e corrispettiva proposta di modifica dell'art. 37.4 dello statuto;

Vista la delibera n. 136 del 4 aprile 2006 con la quale il Senato accademico ha approvato la suddetta modifica di statuto;

Vista la nota prot. n. 2096 del 23 maggio 2006 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla proposta di modifica;

Ritenuto opportuno prevedere termini abbreviati per l'entrata in vigore della suddetta modifica, al fine di consentire l'emanazione delle modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture amministrative centrali di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, è apportata la modifica di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. All'art. 37 comma 4 la dizione «direttore amministrativo vicario» è sostituita con la dizione «vice direttore amministrativo».

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il testo dell'art. 37.4 dello statuto dell'Università di Pisa è riformulato come segue:

«Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'università, determinando, in esecuzione dei regolamenti di Ateneo, i criteri generali di organizzazione di cui è responsabile; cura, sulla base delle direttive del rettore, l'attuazione del programma annuale di attività; sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli organi centrali di governo una analisi della economicità e della efficacia dell'attività amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attività dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

L'incarico del direttore amministrativo è conferito dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, a un dirigente delle università o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è di tipo subordinato, regolato da un contratto di diritto privato. È istituita la figura del vice direttore amministrativo al quale spetta collaborare con il direttore amministrativo in tutte le sue funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza.

La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.».

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la modifica in esso contenuta entra in vigore il giorno stesso di tale pubblicazione.

2. Il presente decreto è pubblicato inoltre nel Bollettino ufficiale dell'Università di Pisa e all'albo ufficiale di Ateneo.

Pisa, 14 giugno 2006

Il rettore: PASQUALI

06A05837

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 23 giugno 2006.

Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Ai fini dell'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, si intendono immesse sul mercato le apparecchiature che, alla data del 25 giugno 2006, sono già nella forma di prodotto finito pronto per la commercializzazione ed hanno conseguentemente ultimato il loro processo produttivo, ancorché giacenti presso i magazzini del produttore in quanto prodotte o importate entro tale data.

Al fine dell'identificazione delle stesse i produttori inviano, entro il 1º luglio 2006, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la qualità della vita, un inventario delle predette apparecchiature contenente l'indicazione delle tipologie di prodotto e del numero dei pezzi per ogni tipologia di prodotto.

Le apparecchiature individuate dai predetti inventari devono essere oggetto di transazione commerciale entro il 31 ottobre 2006.

Roma, 23 giugno 2006

Il Ministro: PECORARO SCANIO

06A06053

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santiago de Los Caballeros (Repubblica Dominicana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Mauro Sgarzini, Vice console onorario in Santiago de Los Caballeros, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti all'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Santo Domingo);

f) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Santiago de Los Caballeros;

g) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio dei visti;

h) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Santiago de Los Caballeros;

i) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo, competente per ogni decisione in merito, degli atti

j) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A05766

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Puerto Plata (Repubblica Dominicana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Roberto Casoni, Vice Console onorario in Puerto Plata, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili,

c) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo);

f) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Console onorario in Puerto Plata;

g) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio dei visti;

h) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Puerto Plata;

i) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

k) Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A05767

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Bursa (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Oya Izmirli, Console onorario in Bursa (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Istanbul degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Istanbul delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aereomobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Istanbul dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Istanbul di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5. Tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle Autorità locali;

6. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Istanbul.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A05768

Limitazione di funzioni del titolare dell'agente consolare onorario in Larissa (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Angela Rita Maria Romano, Agente Consolare onorario in Larissa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o acromobili nazionali o stranieri;

b) Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) Emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Atene;

f) Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Larissa;

g) Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, di vidimazioni e di legalizzazioni, nonché delle istanze per il rilascio di certificazioni;

h) Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato d'Italia in Atene;

i) Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'Erario, dopo aver interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Atene;

j) Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

k) Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti, in coordinamento con il Consolato d'Italia in Atene, e di quello delle firme delle autorità locali:

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A05769

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Asacert S.r.l., in Milano

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 9 giugno 2006 il seguente organismo: ASACERT S.r.l. - via Mac Mahon n. 33, in Milano:

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

06A05782

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo L.A.P.I. S.r.l., in Prato

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'Organismo L.A.P.I. Laboratorio Prevenzione Incendi S.r.l., con sede in Prato è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di Organismo di certificazione, ispezione e prove del controllo della produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Membrane» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'Organismo L.A.P.I. Laboratorio Prevenzione Incendi S.r.l., con sede in Prato è stato abilitato ad emettere certificazioni delle prove iniziali di tipo per la famiglia di prodotto «Pavimentazioni in legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

06A05783

Abilitazione degli organismi di certificazione dei CRB e riconoscimento di biobanche «Centro di risorse biologiche»

Si comunica che il Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, con decreto ministeriale in data 15 maggio 2006, pubblicato per esteso sul proprio sito all'indirizzo www.attivitaproduttive.gov.it, con passaggio nelle «news» e in via continuativa nella sezione «in evidenza», ha determinato le procedure per l'abilitazione degli Organismi di certificazione dei CRB ed il riconoscimento di biobanche «Centro di risorse Biologiche».

06A05829

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, rilasciata alla società «Eurosystem Compagnia Europea di Organizzazione S.p.a.», in Milano.

Con decreto direttoriale 17 maggio 2006, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 6 maggio 1972, alla Società «Eurosystem Compagnia Europea di Organizzazione S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale 01333790010, è dichiarata decaduta d'ufficio per cessazione dell'attività di revisione, cancellazione dal Registro delle imprese di Milano, a seguito di trasferimento e successiva cancellazione dal Registro delle imprese di Lecce.

06A05776

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Card Fiduciaria e di Revisione S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 12 giugno 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 8 novembre 1993, alla società «Card fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e C.F. 08846220153, è dichiarata decaduta per cancellazione della società dal Registro delle imprese.

06A05831

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-152) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.